

TORNATA DEL 7 MARZO 1851

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione del bilancio delle spese generali del 1851 — Articolo addizionale del deputato Bertolini riflettente le pensioni sull'Ordine mauriziano — Svolgimento del proponente — Discorso del deputato Pinelli in opposizione di quell'articolo — Parole in favore, dei deputati Moia e Sineo — Opposizioni del ministro dell'interno e del deputato Ricotti — Repliche del deputato Bertolini — Approvazione dell'articolo — Votazione ed approvazione del progetto di legge sul bilancio suddetto — Presentazione per parte del ministro degli affari esteri del trattato di commercio e navigazione coll'Inghilterra — Discussione per la presa in considerazione d'un progetto di legge del deputato Brofferio per riforme ad alcuni articoli del Codice penale — Svolgimento del proponente — Opposizioni del ministro dell'interno — Reiezione — Discussione sulla presa in considerazione d'un altro progetto di legge del medesimo per alcune modificazioni alla legge sulla stampa, del 26 marzo 1848 — Opposizioni del ministro dell'interno — Parole in favore del deputato Sineo — Reiezione.*

La seduta è aperta ad un'ora e 3/4 pomeridiane.

ARNULFO, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

AIRENTI, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera:

3666. Trenta abitanti del comune di La Chambre, Maurienne, sollecitano la Camera di approvare il trattato di commercio col Belgio.

3667. Avenatti Martino Francesco, di Feletto, ricorre per ottenere la pensione quale gli fu concessa dal Governo francese per i suoi servizi militari.

3668. I fabbricanti di ferro della Savoia, della Liguria e del Piemonte, porgono con distinte memorie osservazioni sul trattato di commercio col Belgio.

3669. Massimiliano Gabrieli, ingegnere di Livorno, esponendo alla Camera i vantaggi che potrebbero ridondare alla Sardegna in particolare, ed allo Stato in generale dall'introdurre nell'isola la fabbricazione della potassa con un metodo a lui particolare, pel quale già avrebbe ottenuto privativa dal Governo spagnuolo, ricorre alla Camera onde ottenere dal nostro Governo eguale privativa.

(Posto ai voti, il processo verbale è approvato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DELLE SPESE GENERALI PEL 1851.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione pel bilancio passivo delle spese generali.

Il deputato Bertolini aveva proposto un articolo d'aggiunta così concepito:

« Nessun impiegato ritirato dal servizio, potrà godere di pensioni o vantaggi eccedenti in complesso 8000 lire all'anno.

« Sono comprese in questo computo le pensioni assegnate tanto sul bilancio della sacra religione de' santi Maurizio e Lazzaro, quanto su quello del regio Economato dei benefizi vacanti. »

La parola è al signor proponente.

BERTOLINI. Signori, non è mio divisamento di entrare nel fondo della questione; desidero soltanto di presentare alla Camera brevissime considerazioni estranee al merito della questione, per le quali, io credo, sarà provato che vi è altissima convenienza di adottare la mia proposta.

Io l'ho già detto alla Camera, e lo ripeto oggi: la mia proposta altro non è, fuorchè la riproduzione dell'articolo 2, del progetto di legge presentato nella scorsa Sessione dall'onorevole deputato Demarchi e adottato dalla Camera, dopo lunga e matura discussione, a considerevole maggioranza di voti. Se io adunque mi facessi qui a riprodurre le ragioni che si sono allora addotte in favore di quella legge, io temerei di incorrere nella taccia di indiscreto.

Le assemblee politiche, se vogliono godere di quella grande considerazione a cui hanno diritto, senza la quale le loro deliberazioni non possono avere gran peso, senza la quale le leggi si potranno bensì imporre, ma non saranno mai eseguite dalle popolazioni, uopo è che vadano molto a rilento nel prendere deliberazioni, ma prese che le abbiano, debbono mantenerle in ogni tempo e in ogni caso, eccettochè irresistibili considerazioni persuadano il contrario.

Le ragioni che militavano allorquando la Camera adottò il progetto di legge presentato dall'onorevole deputato Demarchi militano tuttora, anzi, sono ora più potenti che in allora non fossero, imperocchè le nostre finanze sono presentemente in uno stato peggiore che non nel 1850.

Maggiore è in ora per noi il bisogno di economie, perchè abbiamo un *deficit* nelle spese ordinarie di 40 milioni circa, ed io vorrei che questa circostanza, che cioè questo *deficit* stesse scritto sempre a lettere cubitali nella Camera dei deputati, affinchè servisse di norma a tutte le loro deliberazioni.

Signori, noi dovremmo prendere esempio dall'Inghilterra. La nazione inglese è tenacissima delle leggi adottate, e senza gravissimi motivi mai non le cambia, anzi non solamente delle leggi, ma eziandio di materie di minore importanza. Vi sono in questa Camera uomini distintissimi i quali hanno molta

simpatia, ed a ragione, per gli usi parlamentari inglesi: e bene, in Inghilterra la Camera dei comuni nomina tutti gli anni una Commissione la quale è detta *Commissione dei precedenti*, la quale fa lunghe e severe indagini sul passato, e propone nei casi di dubbio, quelle risoluzioni che siano conformi agli usi precedentemente adottati.

Ma per buona ventura noi non abbiamo bisogno qui di una consimile Commissione, imperocchè non si tratta di riandare nei secoli, nei lustri, per conoscere i nostri precedenti, ma soltanto di dare un'altra volta un voto or son pochi mesi emesso.

Biagio Pascal diceva, per provare l'imbecillità umana e la incertezza della nostra ragione, che un grado di latitudine, un fiume, un monte decide sovente della giustizia, della moralità e della verità, talmentechè una stessa proposizione al di qua sia errore, menzogna, ingiustizia, al di là sia verità e giustizia. Or bene, non facciamo che quanto il gran pensatore diceva relativamente ai luoghi, si possa a noi imputare relativamente ai tempi; non facciamo che quello che noi abbiamo dichiarato giusto e vero or son pochi mesi, sia ora da noi dichiarato ingiusto e falso. Se vi erano ragioni per adottare la proposta Demarchi, or son pochi mesi, annovene ora altre eziandio più gravi.

Pensiamo, o signori, al severo giudizio che poi darà di noi la nazione, supremo giudice dei nostri atti, la quale, che cosa mai dovrebbe pensare di noi, se sopra la stessa proposta emettessimo due diversi pareri? Se la medesima proposta perchè fu presentata da un deputato della destra, venisse adottata, e perchè riprodotta da un deputato della sinistra, fosse reietta? La nazione penserebbe, e giustamente, che la Camera ha due pesi e due misure, la nazione penserebbe che la Camera nelle sue deliberazioni non è mossa dall'amore della giustizia, ma da preoccupazioni politiche.

Queste sole osservazioni basteranno, io spero, a dimostrare alla Camera l'altissima opportunità e convenienza di adottare la mia proposta.

PINELLI. L'articolo addizionale proposto dal deputato Bertolini contiene due parti fra di loro assolutamente distinte: la prima di esse non ha veramente tratto alle considerazioni che io intendo esporre; laonde mi restringerò sopra di essa a brevi cenni, dopo aver premessi alcuni schiarimenti, che io credo necessari, per bene precisare un fatto, e mi fermerò invece di proposito sopra la seconda parte dell'articolo addizionale, quantunque però anche relativamente a questa le mie osservazioni non la riflettano che in modo incidentale.

Fu detto nella tornata in cui il signor Bertolini propose il suo articolo addizionale, che i beni dell'ordine dei santi Maurizio e Lazzaro erano beni nazionali; su questo principio anzi è fondata la seconda parte di quell'articolo addizionale, qualche oratore lo affermò in termini molto vivi ed energici: e perfino si disse che non si saprebbe comprendere come mai si potrebbe rivotarlo in dubbio, e che invero nessuno si era mai alzato a parlare contro di tale proposizione, quantunque più volte fosse stata emessa in questa Camera. A fronte di simili dichiarazioni io ho creduto necessario di prendere la parola, perchè è pur bene che la Camera sia perfettamente istruita sopra questa materia, e venga posta in grado di conoscere se realmente i beni dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro siano beni nazionali.

Or bene, o signori, io ho l'onore di asseverare alla Camera (e lo dimostrerò con documenti e coll'accennare l'origine e la provenienza dei beni dell'ordine dei santi Maurizio e Lazzaro), che non avvi parte alcuna dei fondi attualmente ap-

partenenti all'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro quale si possa dir nazionale, la quale derivi da un'assegnazione che il demanio abbia fatto all'Ordine mauriziano.

A tutti è noto la prima origine della milizia dei santi Maurizio e Lazzaro, divisa anticamente in due Ordini, quello di San Maurizio, e quello di San Lazzaro: i quali furono riuniti nel 1072 da quella gran mente del duca Emanuele Filiberto in una sola milizia per mezzo di una bolla pontificia di Gregorio XIII, dal quale essi dipendevano, inquantochè avevano la qualità di ordini religiosi.

E questa fusione fu un grande atto di saviezza di quel duca il quale seppe in questo modo rivolgere a beneficio dello Stato una potente molla di forza e di prosperità.

Egli adunque convenne col papa Gregorio XIII, che questi due Ordini che erano sparsi per tutta Europa, e possedevano beni in varie parti, fossero riuniti in un solo Ordine, di cui egli, ed i suoi successori fossero gran mastri ereditari.

La bolla di Gregorio XIII del 1572 che sanzionò questa riunione, costituiti in dotazione dell'Ordine i beni che allora erano posseduti dai due Ordini distintamente, e di più, impose l'obbligo al duca Emanuele Filiberto, in compenso della qualità di gran mastro ereditario, che si accordava a lui ed a suoi successori, di fare a pro dell'Ordine una dotazione sopra i suoi beni patrimoniali di 15 mila scudi di rendita. Si fu appunto in esecuzione di quest'onere che il duca Emanuele Filiberto, con istromento del 29 novembre 1573, rogato Caluso, interinato dalla Camera ducale, cedette in aggiunta alla dote che già avevano questi Ordini riuniti, il tenimento di Stupinigi col castello antico che in allora ivi esisteva, calcolato in tutto in lire tre mila di rendita, stantechè i beni erano in cattivissimo stato.

Per compiere cotesta dote, e per reintegrare l'Ordine di ciò che si fossero poi occupate alcune parti di quel tenimento e per compensarlo di due legati sulle eredità di certo abate d'Agliè, e di un certo Osorio, stati incassati dalle finanze, furono posteriormente dal re Carlo Emanuele III, nel 1633 ceduti all'Ordine tre altri tenimenti, quelli cioè di Mirafiore, di Vinovo e del Parco. Mirafiore ed il Parco furono poi di nuovo dall'Ordine retrocessi alle finanze, che in compenso ottenne altri assegnamenti che furono, se mal non mi appongo, i tenimenti di Centallo e di Cavallermaggiore. Così adunque il tenimento di Stupinigi non era punto demaniale, ma sibbene fu una dote fatta con beni patrimoniali particolari del duca Emanuele Filiberto, secondo si dice nel citato istromento, in seguito a contratto colla Santa Sede, e in corrispettivo della qualità di gran mastro conferita al duca ed ai di lui successori. Il tenimento di Sant'Antonio d'Inversa e la casa in via di Po appartenevano ai canonici regolari di Sant'Antonio. Soppressa con bolla pontificia del 17 novembre 1776 quella corporazione, i beni furono dati all'Ordine de' santi Maurizio e Lazzaro *ad decorem* dell'Ordine, come porta la stessa bolla.

La casa di Santa Croce, in via della Basilica, fu un acquisto fatto dall'Ordine sin dal 1787 dalla confraternita di Santa Croce. La casa detta di Cigno, che è in piazza d'Italia, fu anch'essa acquistata dall'Ordine nell'epoca in cui si rifabbricava il quartiere di Porta d'Italia; ossia comperò le case allora quivi esistenti, innalzando in luogo di esse il nuovo edificio secondo i disegni del famoso abate Juvara. Finalmente la casa che segue l'anzidetta, e che sta di fronte alla Piazza d'Italia ed alla Piazza Emanuele Filiberto, è un'opera recentissima compiuta nel 1832 col danaro dell'Ordine. I tenimenti di Gonzole, di San Marco, di Chivasso furono attribuiti all'Ordine da una bolla di Clemente VIII, il quale sopprime 24

benefizi ecclesiastici, ed investì del loro reddito l'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro.

Il tenimento di Staffarda era un'abbazia di monaci Pugliesi. Col concordato del 1750 essendone stata convenuta colla Santa Sede l'abolizione, ne furono riuniti i beni all'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro. Per ultimo con bolla, 5 gennaio 1773, Pio V avendo soppressa l'abbazia di Santa Maria di Lucedio, la diede anch'essa in dotazione all'Ordine, la maggior parte della quale fu poi data in commenda al duca d'Aosta. All'epoca della invasione francese una parte di essa fu data al principe Borghese in compenso di oggetti d'arte. Un'altra parte, cioè i tenimenti di Bobiето, e borgo San Martino, che attualmente ancora si posseggono dall'Ordine, erano stati dal Governo francese dati in patrimonio alla casa imperiale. Nel 1814 essendo stato ristabilito l'Ordine di San Maurizio, esso fu reintegrato negli antichi suoi possessi, e così ricuperò quelle case di Torino che nel frattempo erano state date alla Commissione degli ospizi. I tenimenti di Bobiето, e San Martino che erano stati dati in enfiteusi al signor Magretti, furono pure restituiti all'Ordine.

Quanto all'abbazia di Staffarda, l'Ordine di san Maurizio fu bensì ristabilito nel di lei possesso; ma coll'obbligo di concorrere all'acquisto del naviglio del marchese Dalborge, il quale doveva servire di dovario alla regina Maria Teresa. Laonde l'Ordine di san Maurizio lasciò per parecchi anni, fino al compimento della somma di 1,200,000, la percezione dei redditi annuali di quest'abbazia alle finanze, che finalmente nel 1830, se non m'inganno, furono liquidati; in seguito accertato il credito dell'Ordine, gli fu in corrispettivo assegnata un'altra iscrizione sul debito pubblico. Tutti adunque gli acquisti che l'Ordine mano mano operò, in quel modo che io venni enumerando, si fecero per mezzo di risparmi o per effetto di commende personali devolute all'Ordine, e per mezzo di assegni fatti dalla Santa Sede, e mai avvenne che il demanio nazionale contribuisse in guisa alcuna alla formazione del patrimonio dell'Ordine.

Posto questo fatto, vediamo quale ne sia la conseguenza.

E qui dichiaro fin d'ora che io non sarò per ispingerla tant'oltre da negare assolutamente che si possano a tenore di diritto calcolare nei cumuli le pensioni che il Governo accordò sopra una parte del tesoro di San Maurizio.

Una parte del patrimonio mauriziano è destinata per voto de' suoi medesimi statuti a compensare i servigi prestati allo Stato, laonde può benissimo concepirsi che questo tenga a calcolo queste somme con quei compensi che esso distribuisce direttamente sui beni demaniali.

Epperò io non dirò neppure che urti contro la proprietà che ha l'Ordine mauriziano di questi beni, la proposta del deputato Bertolini, secondo la quale si dovrebbe appunto tener conto nei cumuli, anche delle pensioni accordate sopra il tesoro mauriziano.

Io ho solo voluto giungere a questa conseguenza, che cioè il patrimonio dell'Ordine è patrimonio veramente suo particolare come quello di qualunque altro corpo morale; che di più la sua esistenza ed integrità fu guarentita dallo Statuto...

BERTOLINI. Domando la parola.

PINELLI... e che conseguentemente non può in nessun modo considerarsi come parte del demanio.

Egli è vero che godeva per l'addietro di quei privilegi, dei quali godevano i beni demaniali, perchè così aveva voluto il generale gran mastro, che essendo il re, aveva creduto bene di accordare ai beni dell'Ordine quegli stessi privilegi che accordava ai beni della Corona. Ma da ciò non viene altra conseguenza se non questa, che il patrimonio dell'Ordine

dei santi Maurizio e Lazzaro è patrimonio speciale, proprio di un corpo morale, gravato, se così si vuole, il che io non contesto, gravato da una sorta di servitù verso lo Stato, ossia dall'obbligo della prestazione di una parte delle sue rendite in uso del Governo per ricompensa di servizi militari e civili.

Fatta questa esposizione, soggiungerò ancora brevi parole intorno all'articolo addizionale proposto dal signor Bertolini.

La prima parte di quest'articolo non è altro che la sanzione legislativa di quel fatto che ebbe luogo nella discussione delle categorie del bilancio per cui vennero ridotte le pensioni che eccedevano la somma di lire otto mila.

Se io avessi dovuto spiegare la mia opinione sopra cotali riduzioni, o se fossi ancora in tempo per farlo, io, lo dico francamente, avrei rispettate le concessioni fatte per lo passato, se erano appoggiate ai regolamenti ed alle leggi vigenti all'epoca in cui seguirono, perchè non credo che l'utilità di tali riduzioni sia pari agli inconvenienti, ai mali umori che necessariamente ne nascerebbero.

Ma dacchè la Camera ha votato queste riduzioni, io credo che sia, non solamente utile ma necessaria la votazione della prima parte dell'articolo del signor deputato Bertolini. Sinchè non vi sia una legge la quale dichiari in modo preciso, e in termini legislativi che le pensioni già per lo addietro concesse vengano ridotte alla somma di lire ottomila, lo Stato si troverà sempre legalmente in debito verso i titolari di queste pensioni, quand'anche i ministri per mancanza di fondi non vi potessero far fronte.

Io credo che abbia lo Stato il diritto di rivedere le pensioni accordate per lo addietro, ed abbia il diritto anche di ridurle, poichè le antiche pensioni erano accordate colla clausola del beneficito sovrano.

Ma appunto perchè si sono fatte queste riduzioni, io credo che sia non che essenziale, necessario che un articolo di legge venga a sancire questo fatto, e ad esonerare così lo Stato da quest'obbligazione.

Quanto poi alla seconda parte, secondo la quale debbono entrare nel calcolo delle lire ottomila anche le pensioni date sopra il tesoro mauriziano, io ripeterò quanto ho già detto: che nulla osta a che lo Stato faccia entrare in calcolo anche le pensioni decretate sopra il tesoro mauriziano, perchè essendo anche questa una sostanza di cui il Ministero dispone in parte, entra necessariamente nel computo di quei fondi dei quali esso deve render conto al Parlamento. Ma farò notare una sola cosa. Le pensioni che si danno sul tesoro mauriziano sono a titolo di ricompensa straordinaria. Ora, se fate entrare queste pensioni nel calcolo delle pensioni ordinarie, io domando se ancora possa esistere il titolo di ricompensa straordinaria. Chi non riceve più di quanto la legge gli accorda non ha una ricompensa straordinaria.

Adunque se volete mantenere, e credo che ciò sia utilissimo, il titolo delle ricompense straordinarie, le pensioni accordate sopra il tesoro mauriziano non possono entrare nel calcolo comune delle pensioni ordinarie.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Bertolini.

BERTOLINI. Veramente io non saprei rispondere adeguatamente a quanto veniva testè esponendo l'onorevole deputato Pinelli, imperocchè dapprima egli parve acconsentire al mio articolo addizionale, dopo poi entrò in una conclusione affatto contraria...

PINELLI. Mi permetta di farle osservare che la prima parte l'appoggio interamente; è alla seconda parte che ho fatto qualche obiezione.

BERTOLINI. In quanto alla seconda parte, egli ha co-

minciato a dire, che in diritto non c'era veramente ostacolo a che s'accogliesse la mia proposta; queste se non isbaglio furono le sue parole; credo che abbia anche detto che lo Stato deve pure considerare le pensioni che furono concesse sul bilancio della religione dei santi Maurizio e Lazzaro: ma poi ha concluso che si dovesse rigettare la seconda parte del mio articolo.

Io non entrò a discutere la storia che l'onorevole deputato Pinelli ha fatto della religione dei santi Maurizio e Lazzaro, perchè la storia che egli ci ha tracciato è simile a tutte le altre storie di corpi religiosi, o morali, o cavallereschi, e di tutte le altre fondazioni civili o religiose, e non entrando in questa specie di dissertazione, mi rimetto interamente allo Statuto; imperocchè niuno vorrà negarmi che lo Statuto, ammessa qualunque ipotesi, ha potuto mutare le antiche condizioni di cose. Io non intendo già di concludere che in seguito a quanto disse l'onorevole deputato Pinelli, non debba, anzi non possa, la nazione vedere i conti della religione dei santi Maurizio e Lazzaro per sapere quale uso si faccia del prodotto dei suoi beni che io credo nazionali; no, io sono ben lontano dal nutrire questa opinione, ma dovendosi solo considerare le cose sotto l'impero dello Statuto, mi pare poter dimostrare che non vi è alcun motivo perchè venga rigettata la mia proposta.

L'articolo 78 dello Statuto, il quale fu varie volte accennato ed invocato dagli oppugnatori della mia proposta, che cosa stabilisce? Stabilisce che:

« Gli ordini cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione.

« Il re può creare altri ordini, e prescrivere gli statuti. »

Ora io domando se coll'articolo addizionale da me proposto io voglia togliere l'esistenza dell'Ordine cavalleresco dei santi Maurizio e Lazzaro, se io voglia metamorfare la sua dotazione, se io voglia impiegare in altro uso i suoi redditi fuorchè in quello prefisso dalle proprie istituzioni: nulla di ciò; il mio articolo dice soltanto, che qualora si abbiano da un pensionario due pensioni, una sul bilancio della religione dei santi Maurizio e Lazzaro, l'altra sul bilancio di un Ministero, si debbano tutte e due calcolare per vedere se questo pensionario abbia un cumulo di pensioni eccedente le lire 8000. Le disposizioni dello Statuto da me lette or ora sono le sole che riguardano agli ordini cavallereschi. Quanto poi alla facoltà spettante alla nazione di disporre anche dei beni della religione dei santi Maurizio e Lazzaro, io farò presente alla Camera che alcuni esempi già si ebbero nei quali la nazione ne fece evidentemente uso. Tutti rammentano la legge fatta per decreto reale...

PINELLI. Domando la parola.

BERTOLINI. ... il 7 settembre 1848, allorchando taceva il Parlamento, e il potere legislativo era stato conferito al re. In quella legge si stabilisce, che la Banca di Genova facesse un mutuo di 20 milioni all'erario, e che per contro lo Stato guarentisse la restituzione di questi 20 milioni sopra i beni della religione dei santi Maurizio e Lazzaro, e li assoggettava ad ipoteca: ora io domando a tutti quelli che sono anche solo mediocrementemente versati nelle dottrine legali, se il sottoporre ad ipoteca non equivalga all'alienazione; se colui che può assoggettare ad ipoteca non abbia anche la facoltà di alienare; io domando che cosa avverrebbe se la Banca di Genova non fosse soddisfatta dallo Stato, e se agisse davanti ai tribunali; i tribu-

nali certamente farebbero alienare altrettanta parte dei beni di San Maurizio quanto bastasse per soddisfare la Banca di Genova del suo credito. Ecco come il potere legislativo ha già toccato una volta i beni dell'Ordine di san Maurizio.

Ma non basta; alcuni giorni sono, il 18 febbraio, si pubblicò la legge sull'abolizione dei fidecommessi. Tutti rammentano che in quella legge vi è una disposizione relativa alle commende di patronato familiare, tutti sanno che all'Ordine si concedette il 10 o il 20 dei beni vincolati a commende, secondo che queste fossero attualmente possedute o dai successori o dai fondatori delle stesse commende; all'Ordine fu concesso il privilegio dato all'alienante dall'articolo 2158 del Codice civile, e ciò vuol dire che noi abbiamo alienato una parte del dominio diretto dei beni dell'Ordine mauriziano, e credo che questa sia la spontanea, l'unica conseguenza che si possa dedurre dalla legge che ho citato.

Di più ancora: l'onorevole deputato Pinelli ha detto, e tutti noi sappiamo che i ministri hanno la facoltà di disporre di una parte dei redditi della religione dei santi Maurizio e Lazzaro, e qui avvi un'altra prova che la nazione avrebbe diritto di mettere le mani in questi beni, qualora ciò fosse necessario, ed ha in ogni caso diritto di vedere quello che se ne fa, purchè beninteso concorra l'assensò dei tre poteri.

Queste poche considerazioni bastano, io spero, per convincere la Camera che, adottando l'articolo di legge da me proposto, non fa nulla d'incostituzionale, fa anzi cosa consentanea alla legge già sancita.

PINELLI. Risponderò brevemente alle osservazioni del deputato Bertolini.

Non solamente in oggi, ma anche per lo addietro l'Ordine mauriziano, sempre quando lo Stato si trovava in gravi frangenti, veniva in suo soccorso con mutui e in altri modi. Così avvenne appunto nel 1793, 1794, 1795, tantochè esso ebbe ad alienare fondi suoi propri col consenso del Consiglio, per quindi far mutui alle finanze; così ultimamente, nel 1848, quando le finanze trattavano per un prestito colla Banca di Genova, l'Ordine con una sua deliberazione ha permesso che venissero i suoi beni ipotecati, affinché il Governo si valesse di questa ipoteca, in guarentigia della Banca di Genova.

Ma dacchè l'Ordine acconsenti, per soccorrere lo Stato nelle urgenti sue crisi finanziarie, a che si desse ipoteca sul suo patrimonio, ne verrà la conseguenza che esso abbia perduta la proprietà dei beni che lasciò ipotecare? Tanto varrebbe che il signor Bertolini ci affermasse che tutti i mallevatori abbiano ceduta la proprietà del loro patrimonio al debitore per il quale hanno risposto! La quale conseguenza ciascun vede quanto sarebbe illogica ed ingiusta.

Se per soddisfare ai suoi impegni la Banca di Genova avesse agito giudiziarmente contro l'Ordine di san Maurizio per farsi soddisfare sopra i suoi beni, i tribunali avrebbero condannato certamente l'Ordine di san Maurizio, ed i suoi beni sarebbero stati confiscati; ma l'Ordine di san Maurizio sarebbe sempre stato ereditore dello Stato, ed avrebbe avuto la ragione di regresso contro il medesimo.

Adunque il fatto citato dall'onorevole Bertolini, anzichè favorire la sua tesi, dimostra il contrario; appunto dall'uso che l'Ordine fece de' suoi beni, appunto per avere sopra di essi a favore dello Stato acconsentita una ipoteca, esso dimostrò incontestabilmente la sua ragione di proprietà distinta affatto da quella del demanio.

Così pure quando mi si cita la legge ultima dei fidecommessi e delle commende, io osserverò che l'Ordine di san

Maurizio è un corpo morale, il quale possiede nello Stato come tale, come una persona civile: ora, tutte le proprietà delle persone civili, e dei corpi morali, conseguentemente sono soggette alla legge, e la legge può modificare l'uso e il godimento della proprietà. Se adunque una legge ha in generale abrogati tutti i vincoli perpetui progressivi imposti sulla proprietà, non si potrebbe pretendere un'esenzione a favore dei beni de' corpi morali; ma dacchè l'abolizione dei vincoli si estendeva anche a questi, non ne veniva punto che il Governo a sé ne avvocasse la proprietà. E che? Mentre si andavano distruggendo i vincoli fedecommissari, lo Stato si arrogava forse la proprietà dei beni soggetti al vincolo? No certo; e tanto è vero che la legge statuiva che il vincolo non fosse più progressivo, e che si dividesse la proprietà.

Ripeto adunque che gli argomenti del signor Bertolini fanno contro la sua stessa proposta; ripeto che tanto il decreto del settembre 1848 quanto la recente legge abolitiva dei fedecommissi e delle commende vengono in conferma di quella piena proprietà che ha l'Ordine di san Maurizio sopra il suo patrimonio privato.

MOIA. Io non intendo di discutere la questione di diritto, se cioè, i beni posseduti dalla religione dei santi Maurizio e Lazzaro, siano beni particolari, ovvero siano beni demaniali.

Tale questione sarebbe inopportuna, imperocchè qui non si tratta di incamerare, neanche in modo indiretto, i beni della religione dei santi Maurizio e Lazzaro, e perciò vuol essere eliminata.

E qui debbo riconoscere che il primo oratore il quale ragionò a tale proposito, cioè il deputato Pinelli, scartò affatto tale questione, e portò invece la discussione sul terreno della convenienza.

Si è appunto la questione di convenienza che intendo ora di trattare.

Ho asserito che qui non si tratta di incamerare i beni della religione dei santi Maurizio e Lazzaro. Diffatti l'onorevole Pinelli ci diceva che una parte di questi beni è destinata, secondo gli statuti dell'Ordine, a retribuire i servizi prestati allo Stato. Si tratta dunque soltanto di vedere in qual modo la distribuzione di questi fondi deve farsi. Qui noi non possiamo separare nella persona del sovrano le due qualità di capo dello Stato e di gran mastro della religione dei santi Maurizio e Lazzaro. Se ciò era possibile nell'antica legislazione, non è più possibile dopo lo Statuto, poichè dopo d'allora il sovrano non possiede, all'infuori della dotazione della Corona, più nulla in particolare. (*Oh! oh! — Mormorio a destra*)

Se adunque questa parte dei beni dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro è destinata a retribuire servizi prestati allo Stato, ne viene di necessaria conseguenza che la disposizione di essi non appartiene al sovrano se non in quanto è capo dello Stato. Posta adunque la questione su questo terreno, ed eliminata quella di diritto, rimane puramente, come si è detto, quella della convenienza.

L'onorevole deputato Pinelli ci diceva che le pensioni accordate sull'Ordine mauriziano erano ricompense straordinarie e che non bisognava loro togliere questo carattere il che si farebbe colla proposta dell'onorevole deputato Bertolini.

Io dirò, che non solo conviene, ma è necessario di togliere queste ricompense straordinarie, le quali potevano essere utili quando non vi erano leggi generali che regolassero le pensioni di giubilazione, e erano tollerabili,

quando il capo dello Stato disponeva del danaro pubblico ed accordava favori a chi più ne credeva degno.

Ora le cose sono cambiate: a questo stato precario, a questo stato di disposizioni individuali, di provvedimenti dati per ogni caso speciale si sono sostituite le leggi generali. Tutto ciò che può derogare a queste leggi costituisce un favoritismo che nel nostro stato attuale di legislazione non si può più tollerare.

Bisognerebbe che il Governo proponesse una legge per disporre a norma di questa tanto delle pensioni che il sovrano accorda sull'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, quanto di quelle accordate sui redditi del regio economato, perchè questo essendo patrimonio dello Stato, deve essere regolato come lo sono tutti gli altri proventi dello Stato.

L'articolo proposto dal deputato Bertolini comprende anche i beni dell'Economato, e naturalmente le ragioni che si sono addotte per la parte dei beni dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, di cui il re dispone per ricompensa di servizi resi allo Stato, le stesse ragioni, dico, militano per quelli dell'Economato. Che anzi io qui muoverei un'interpellanza al Ministero, e gli domanderei se egli crede che sia consentaneo al nostro nuovo ordine di cose di continuare a distribuire i beni dell'Economato come se fossero beni particolari, non saprei bene di chi.

Abbiamo veduto che all'epoca del viaggio del re in Savoia furono distribuiti sui fondi dell'Economato sussidi a varie chiese.

Domando io se non è necessario nel nostro ordine di cose attuale che non si possa disporre di questi fondi senza che sieno portati in bilancio, discussi e votati dal Parlamento.

Questo io vorrei veder realizzato, e per conto mio dichiaro che io non credo che questa disposizione si possa fare solamente dal potere esecutivo.

Per tutte queste ragioni, non essendo stata fatta, e non potendosi fare altra seria obbiezione all'intero articolo proposto dal deputato Bertolini, fuori quella della convenienza, io credo che la Camera possa, anzi debba adottarlo; perchè, come ho detto sarebbe sommamente sconveniente che si continuasse a mantenere un qualunque favoritismo.

SINEO. Io aggiungerò alcune osservazioni a quelle che furono fatte dall'onorevole Moia per contrapporre alle obbiezioni dell'onorevole Pinelli. Io credo di dovermi limitare alla necessità della conclusione proposta dall'onorevole Bertolini.

Importa tuttavia che la nazione sappia una volta se quei 25 o 30 milioni che compongono il patrimonio dell'Ordine di san Maurizio sono dello Stato, o non lo sono. Ora a' miei occhi è evidente la verità di ciò, che varie volte ho avuto l'onore di esporre al Parlamento. L'Ordine di san Maurizio sarà un corpo morale, se si vuole, ma è un corpo morale che amministra beni dello Stato.

L'onorevole Pinelli per mettere in dubbio questa proposizione ricorse all'origine di questi beni. Realmente l'Ordine di san Maurizio è un composto d'un Ordine religioso e militare, e di un Ordine ospitaliero, come se ne avevano degli esempi in quei tempi: ma se quegli Ordini avessero continuato a sussistere, cioè se il Sommo Pontefice non avesse conferita la dignità di gran mastro al duca di Savoia, col tempo si sarebbero aboliti, e i beni di quegli antichi corpi morali si sarebbero uniti al demanio, come tutti gli altri, come quelli dei frati di Sant'Antonio, come quelli dei monaci di Staffarda (*Mormorio a destra*); mentre invece si conservarono uniti a favore di quell'istituzione di cui era gran mastro il duca di Savoia. Era la qualità di gran mastro separata da quella di principe? Ma, evidentemente no.

Se realmente si fosse trattato di un diritto patrimoniale del duca Emanuele Filiberto, questa qualità sarebbe rimasta nel suo patrimonio particolare, e sarebbe passata a' suoi eredi secondo l'ordine di successione naturale; non si sarebbe seguito l'ordine di successione alla Corona; sarebbe ancora rimasto questo diritto nella discendenza femminile del ramo primogenito della Casa di Savoia. Dippiù, questo diritto si sarebbe conservato anche nel tempo in cui la Casa di Savoia non aveva più altro Stato che quello dell'isola di Sardegna, ed avrebbe continuato a disporre di questi beni come di cosa che particolarmente le appartenesse. Ma nel tempo dell'occupazione francese erano o no questi beni del demanio? Sicuramente lo erano; nessuno ha mai messo in dubbio questo: nel 1814 non poterono cessare di essere del demanio.

È accaduto nella dignità di gran mastro dell'Ordine lo stesso che in molte altre concessioni pontificie. Abbiamo anche delle parti di questo regno che appartenevano alla Santa Sede: abbiamo, per esempio, il principato di Masserano (piccola frazione del regno), che fu concesso alla Casa di Savoia dal Sommo Pontefice. Si dirà che lo Statuto non è in vigore nel principato di Masserano?

Lo Statuto abbraccia tutto il regno, abbraccia tutti i diritti che aveva il re il quale prima li esercitava come principe assoluto, e ora non può più esercitarli che come principe costituzionale.

Quando Carlo Alberto ha sancito lo Statuto, ha esso fatta qualche eccezione? ha detto forse che non voleva che nei diritti riconosciuti al suo popolo fossero compresi anche i diritti sull'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro? Egli non l'ha detto; ha detto il contrario.

Tutti generalmente i diritti di sovranità che erano prima raccolti nel principe, debbono ora venire esercitati secondo le forme costituzionali. Non furono eccettuati i diritti annessi alla qualità di gran mastro dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro. Una sola eccezione fu inserita nello Statuto, l'eccezione, cioè, portata dall'articolo 78. Esso stabilisce che tutti gli Ordini cavallereschi sono mantenuti; era dunque anche mantenuto l'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro; ma dal mantenere un Ordine, al sottrarlo dall'autorità sovrana riconosciuta, dopo la pubblicazione dello Statuto, nel concorso dei tre poteri, vi ha certamente una gran distanza.

Gli Ordini cavallereschi sono mantenuti bensì, ma come possono esserlo in un paese costituzionale; conservano le loro dotazioni, ma le conservano sotto quelle regole di amministrazione che sono inseparabili da un Governo costituzionale.

Se si potesse dire che vi sia un demanio separato, che nello Stato possa esservi qualche cosa superiore, o quanto meno qualche cosa in fuori della sovranità nazionale, bisognerebbe dire allora che questa si estenderebbe anche ad altre dotazioni che sussistono ancora separate dall'erario dello Stato. Così, a cagion d'esempio, bisognerebbe dire che i beni annessi ai benefici ecclesiastici non sono dello Stato, e bisognerebbe sovvertire in questo punto il diritto pubblico del nostro paese, giacché si è sempre ritenuto che tuttavolta che un corpo ecclesiastico cessa di esistere, il successore è la nazione, perchè appunto il dominio diretto è sempre della nazione. Quando si è abolita la Compagnia di Gesù non si è messa in dubbio questa teoria; anzi chi sedeva allora al banco dei ministri ha protestato contro il sospetto che si esitasse a considerare quei beni come demaniali. I beni degli antichi Ordini di san Maurizio e di san Lazzaro cessarono di appartenere a corpi morali separati dallo Stato quando si unì la qualità di gran mastro di quegli Ordini a quella di sovrano di questo paese.

I beni dunque dell'Ordine di san Maurizio, comunque ne sia separata l'amministrazione da quella dello Stato, sono evidentemente beni nazionali.

Io non mi fermerò maggiormente sopra queste considerazioni, perchè veramente non mi pare che fosse necessario di risalir tant'alto per venire a risolvere la questione sollevata dall'onorevole deputato Bertolini. Egli propone soltanto che nel computo delle pensioni si tenga anche conto di quella che lo stesso pensionario gode sull'Ordine di san Maurizio. A questo l'onorevole Pinelli non seppe opporre che una ragione di convenienza, alla quale ha già risposto l'onorevole Moia. Io soggiungerò che riconosco che talvolta oltre la pensione accordata per legge, possa farsi luogo a qualche assegnamento straordinario; ma nei paesi costituzionali, questi assegnamenti straordinari debbono farsi col concorso dei tre poteri. E questo potrà farsi non solo per l'avvenire, ma anche per i meriti passati e questa ricompensa sarà ben più pregevole, se realmente si darà col concorso dei tre poteri, e dopo una motivata proposta fatta dal Governo. Ma intanto, mentre manca la prova di meriti speciali, sintantochè alcune di queste ricompense possono essere meritate, altre date dal favore o dal capriccio, noi non dobbiamo ammettere questa eccezione.

La Camera ha riconosciuto che c'era un massimo ragionevole nelle pensioni, un massimo ragionevole per i casi ordinari; a questo massimo dobbiamo attenerci, siano le pensioni date sul bilancio dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, o siano date sul bilancio di qualche Ministero. Ciò non si può revocare in dubbio, e molto meno lo potrebbe revocare in dubbio l'onorevole deputato Pinelli, nella sua qualità di primo segretario dell'Ordine mauriziano, perchè egli sa che spesse volte non dipendeva dalla qualità dei servizi prestati l'aggiudicare o non le pensioni sui fondi dell'Ordine mauriziano, dipendeva bensì dall'esistenza dei fondi. Quando il Governo riconosceva che qualche impiegato era meritevole della pensione, e quando era intenzione del re che gli si desse un assegnamento, se non c'era fondo altrove, si ricorreva a quelli dell'Ordine mauriziano; epperò l'ottenere una pensione sull'Ordine mauriziano non fu mai argomento di merito speciale, e sarebbe affatto erronea la conseguenza che se ne vorrebbe ora dedurre. Si tratta ora soltanto di vedere se chi in premio di servizi non straordinari ha ottenuta una somma ragguardevole sull'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro debba ancora prendere su altri fondi una pensione tale per cui il cumulo oltrepassi le lire 8000. La Camera ha già deciso altre volte che ciò non doveva ammettersi; non vedo perchè oggi deciderebbe diversamente. Alcuni membri di questa Camera, anche fra quelli che non sogliono votare nel senso in cui io voto, hanno ricordato il rispetto che si doveva alle decisioni della Camera. Quando si è trattato degli stipendi, hanno osservato che qualunque motivo si potesse addurre onde mantenere alcuni stipendi che oltrepassavano le lire 15,000, tuttavia non si potevano più sostenere dopo che la Camera aveva solennemente dichiarato di ridurli a quel *maximum*: ora avendo la Camera egualmente deliberato riguardo alle pensioni di ridurle tutte ad un *maximum* di lire 8000, e avendo specificamente dichiarato, che nel computo delle pensioni si terrebbe conto eziandio delle pensioni dell'Ordine di san Maurizio, e di quelle dell'Economato, io non vedo perchè si vorrebbe ora dare una decisione diversa.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Mi limiterò a brevisime osservazioni.

Dacchè la sorte che è riservata al paragrafo secondo del-

l'articolo addizionale proposto dal signor Bertolini non si fa dipendere dalla questione, se i beni dell'Ordine di san Maurizio siano o non nazionali, io dovrei astenermi dal trattarla. Non potendo tuttavia andar d'accordo colle teorie spiegate dal signor Sineo, credo dover fare qualche osservazione in proposito.

Io come giureconsulto (e credo che il signor Sineo, più giureconsulto di me, dovrebbe fare altrettanto) non stimo mi sia lecito di ragionare in questa Camera diversamente da quanto prescrive il Codice civile attualmente in vigore.

Ora il Codice civile all'articolo 418 dice: « che i beni sono, o della Corona, o della Chiesa, o dei comuni, o dei pubblici stabilimenti, o dei privati. » Qui si ammette esistente un corpo morale, si ammette che ha dei beni; questi due non possono appartenere allo Stato. Se noi ragionassimo nel senso voluto dal signor Sineo, certamente la nazione sarebbe molto ricca, perchè sarebbe proprietaria di tutti i beni della Chiesa, di tutti i beni dei corpi morali, dovunque esistessero, di tutti i beni delle opere pie e religiose, e civili.

Attenendomi adunque al disposto del Codice civile, posso francamente negare che questi siano beni nazionali.

Avvertirò ancora che dei beni dell'antico Ordine mauriziano molti veramente furono nel tempo della rivoluzione venduti; ma in qual modo furono essi alienati?

Si leggano i decreti della Commissione esecutiva la quale pubblicava lo stato per la vendita. Essa premetteva sempre questa dichiarazione: « i beni di cui nell'annesso stato sono dichiarati beni nazionali; » e questi si vendevano.

Gli altri che erano stati di fatto cumulati coi beni del demanio, non divennero mai beni nazionali; sarà, se si vuole poi, il ritorno di questi beni all'Ordine mauriziano un effetto del famoso editto del 21 maggio 1814; ma fatto sta ed è che i beni furono restituiti, e che essi ora appartengono ad un Ordine che esiste.

Dissi che credo che facilmente il deputato Sineo converrà meco, dacchè egli ha finito per restringere la sua teoria a quei casi in cui il corpo morale viene soppresso; e qui siamo perfettamente d'accordo.

I corpi morali non avendo successori, quando vengono soppressi, i loro beni passano alla nazione. E qui mi sia lecito anche di avvertire che se non fosse così ristretta la teoria del deputato Sineo, sarebbe assolutamente falsa anche per quanto riguarda le dottrine che egli invocava dei nostri antichi magistrati intorno ai beni della Chiesa. Essi la sapevano alla lunga, ma essi non hanno mai detto che i beni e i benefizi delle opere religiose spettassero alla nazione. Hanno sempre detto che questi beni spettavano a ciascun stabilimento ma non alla nazione; e non ammettevano nemmeno che appartenessero al corpo della Chiesa in generale.

Opinavano bensì che fossero di spettanza di ciascun stabilimento, e così fu sempre praticato, e ne viene appunto la conseguenza che, soppresso uno stabilimento, i beni appartenessero allo Stato, che se appartenessero alla Chiesa in corpo, siccome non si può sopprimere la Chiesa cattolica, così non si potrebbe mai disporre dei beni.

Queste sono le vere dottrine dei nostri magistrati, dalle quali io non intendo nè punto nè poco allontanarmi, e sono quelle adottate dai legislatori che formarono il Codice civile, quando dissero che i beni sono o della Chiesa, o della Corona, o dei comuni, o dei pubblici stabilimenti, o dei privati; ed io sono certamente d'accordo che questi beni non appartengono allo Stato.

Parlerò ora della convenienza.

È inutile che a questo proposito io ripeta ciò che ho già

detto un giorno intorno all'articolo 78 dello Statuto, il quale nell'interpretarlo convien dire che ha una sorte fatale, perchè non si vuol mai leggere per intero. In esso si dice, che sono conservati gli Ordini cavallereschi, ma si soggiunge, colle loro dotazioni, e si soggiunge ancora, che è conservata la facoltà al re di variarne gli statuti. Dunque, se il re ha facoltà di mutare gli statuti, a quanto pare ha pure facoltà di mantenerli come sono. Ora questi statuti danno l'assoluta disponibilità di questi beni all'Ordine di san Maurizio del quale è gran mastro il re; quindi credo che come lo Statuto osterebbe alla soppressione dell'Ordine, così esso osta pure direttamente a che noi possiamo un momento supporre che questi beni appartengano allo Stato. Quanto alla convenienza, quale ne sarà la conseguenza?

Voglio supporre che un impiegato abbia diritto ad una pensione di 7 mila, o di 7500 lire. Ciò vuol dire che sarà determinata la misura colla quale il re potrà ricompensare questo antico impiegato, che non potrà eccedere le lire 8 mila; se ne ha 7 mila dallo Stato, vuol dire che non potrà eccedere le lire mille; se ne avrà 7500, non potrà eccedere di lire 500.

Ora io dico sempre: a questo ostano gli statuti dell'Ordine, il re dà le pensioni come vuole, ed è tanto ciò vero, che comunque le pensioni dell'Ordine, quelle che sono destinate ai diversi dicasteri, siano date sulla proposizione di un ministro, non sono però controfirmate da questo.

Il Ministero scrive all'Ordine che S. M. ha accordata una data pensione, e l'Ordine spedisce il relativo brevetto firmato dal primo segretario del Gran Magistero, e ciò perchè gli statuti non sono variati. Io credo che il paragrafo addizionale all'articolo proposto dal signor Bertolini porti con sé la conseguenza di fissare la misura della liberalità del re sui beni di quell'Ordine di cui è gran mastro; dico perciò che esso non può essere ammissibile.

Se si trova un impiegato che godendo di una pensione di riposo, abbia un'eccedenza di trattamento oltre le lire 8000, allora sopra quale delle due pensioni si farà la diminuzione? Se la diminuzione si fa sopra la pensione dell'Ordine, io dico che noi disponiamo pur sempre dei fondi del medesimo. D'altronde se noi oggi leviamo, domani il re potrà restituire, e sarebbe nel suo diritto. Ne sorgerebbe quindi un grande inconveniente.

Se per contro togliamo l'eccedenza dalla somma dovuta dallo Stato, io deduco una conclusione che viene da se stessa: noi paghiamo i debiti con i denari altrui, cioè lo Stato non paga più quello che deve.

Io sostengo pertanto che quest'articolo addizionale non si può assolutamente ammettere.

RICOTTI. Alieno dallo studio della giurisprudenza, io non mi farò a seguirne passo passo l'onorevole Sineo nel suo ragionamento. Nulladimeno mi sia permesso di sottoporre alla Camera alcune considerazioni sopra alcuni punti di esso.

A fine di chiarire che i beni spettanti all'Ordine de' santi Maurizio e Lazzaro sono beni nazionali, l'onorevole preopinante asseriva primamente che cotesti beni sarebbero stati appropriati dallo Stato, se altrimenti non si fosse provveduto colla bolla, mediante la quale i due Ordini de' santi Maurizio e Lazzaro furono riuniti.

A questo proposito mi permetta di pregarle di considerare un po' più precisamente il tenore e l'origine di quella bolla.

Vi erano due Ordini. Questi possedevano dei beni non solamente in Piemonte, ma fuori eziandio dello Stato. Si trattava di riunire questi due Ordini, di riformarli con un nuovo statuto.

Che cosa si fece? I beni che erano fuori del nostro Stato si

riunirono ai beni che si contenevano nello Stato, ed il duca di Piemonte, con diritto di successione pei suoi eredi nel potere, fu fatto gran mastro dell'Ordine riunito dei santi Maurizio e Lazzaro. Ove non avesse avuto luogo tal bolla, codesti beni non sarebbero stati confiscati; e per una buona ragione, perchè una gran parte di essi non esisteva in Piemonte ma si trovava fuori. Per contro se tal bolla non fosse sopravvenuta, se la dignità di gran mastro non fosse stata conferita alla stirpe di Savoia, che cosa ne sarebbe avvenuto? Ne sarebbe avvenuto, che i beni dei due Ordini di san Maurizio e Lazzaro non esistenti in Piemonte sarebbero stati posti sotto la direzione di un gran mastro straniero: questi sarebbe forse stato un altro principe d'Italia, forse un principe non italiano, ed in questo caso lo Stato avrebbe perduto assolutamente i vantaggi che gli vengono dall'esistenza in esso dell'Ordine e dei beni appartenenti al medesimo.

Un'altra ragione ancora allegava il deputato Sineo. Egli diceva che questi beni erano sottoposti ad un gran mastro, il quale bensì era un principe assoluto; ma questi da principe assoluto essendo diventato principe costituzionale, è adunque naturale che essi siano retti ora secondo la forma costituzionale, come prima erano retti colla forma assoluta.

Mi pare che a questo ragionamento rispondano in maniera affatto categorica i termini stessi dell'articolo 78 dello Statuto: « gli Ordini cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione. » Ora l'istituzione dell'Ordine è anteriore al nostro Statuto. È tutto naturale adunque che la direzione dei beni appartenenti ad esso non sia soggetta alle regole costituzionali, perchè desse sono posteriori all'istituzione dell'Ordine.

L'onorevole deputato Sineo traeva ancora argomento per sostenere la propria tesi dal voto emesso già dalla Camera relativamente alla proposta del deputato Demarchi. A questo proposito io osserverò che certamente allorchè la Camera ha preso una deliberazione, questa deve essere fino a un certo punto norma per lei nelle sue deliberazioni posteriori; ma io sono ben lontano dal credere che, presa una volta una deliberazione, quando questa non sia stata consentita dagli altri due poteri, quando cioè non sia stata fatta legge sono, dico, ben lontano dal credere che questa deliberazione debba assolutamente impegnare la Camera per l'avvenire.

Considero invece che non solo è lecito, ma è naturale, anzi è necessario che i voti della Camera si possano modificare, e si modifichino. Infatti, su che si basa la macchina costituzionale? Essa si basa su tre poteri i quali concorrono insieme a fare le leggi. Tutti i giorni succede che un potere non assenta a quello che venne dall'altro assentito; allora che avviene? La proposta di legge passa da un potere all'altro, ed il primo, il quale ha deliberato, è chiamato a modificare la propria opinione, finchè i tre poteri vengono d'accordo e la proposta legge è da tutti confermata.

Perciò non solo è conveniente, ma è naturale, è necessario anzi, che in certi casi la Camera modifichi le proprie deliberazioni. Per altra parte, io debbo ancora osservare, come queste deliberazioni molte volte si prendano, quando una parte della Camera abbonda più di deputati presenti, che non l'altra. (Oh! oh! — *Mormorio a sinistra*)

Quindi può succedere che alla prima si prendano deliberazioni, che un'altra volta, in cui la Camera fosse chiamata a deliberare sulla stessa materia, prenderebbe diversamente.

Vengo adesso al ragionamento fatto dall'onorevole deputato Moia. Egli diceva che le pensioni accordate sopra l'Or-

dine mauriziano sono ricompense straordinarie; ed io lo concedo.

Aggiungeva che le ricompense straordinarie non possono sussistere in uno Stato retto a libertà, e quindi concludeva che si debbono togliere. Mi permetto di rispondere a questa argomentazione allegando l'esempio di Stati liberi, in cui esistono ordini e dotazioni su questi Ordini, le quali servono appunto di ricompense straordinarie. Io non andrò molto lontano dal Piemonte; non farò che additare la Francia e notare la Legione di onore che ha una dotazione destinata appunto per assegni da concedersi a titolo di ricompensa straordinaria.

Codesti assegni non sono mai calcolati allorchè si tratta di stabilire le pensioni di riposo conforme alle leggi.

Ma l'onorevole preopinante appoggia la propria opinione con un altro ragionamento. Egli diceva, che cotesti assegni straordinari danno luogo a favoritismo. Cotesti assegni infatti sono dati non per legge, perchè sono straordinari, ma sono dati secondo il beneplacito del capo del potere esecutivo.

Io comincerò ad osservare a questo proposito, come vi siano varie maniere di servire lo Stato; vi è una maniera, dirò così, legale; vi è quella maniera con cui si fa il proprio dovere, ma niente di più; impiegando cioè forze discrete, e impiegandole in misura affatto discreta.

È naturale che il Governo compensi tali servizi cogli assegni ordinarî fissati dalle leggi. Ma tutti vorranno confessare con me, che vi sono delle maniere di servire lo Stato un po' più lontane dell'ordinario; ed io non so perchè lo Stato non vorrà compensare questi servizi, che escono tutto affatto dalle vie ordinarie, con una ricompensa straordinaria. A questo appunto si presta il patrimonio dell'Ordine di San Maurizio.

Io quindi, supposto che questo patrimonio sia bene amministrato, supposto che gli assegni siano bene distribuiti, io non solo non veggo nessun male a che questi assegni straordinari si facciano, veggo anzi un bene a che questi assegni in tali termini abbiano luogo.

Ma, mi si dice, ciò dà origine al favoritismo. Signori, io sarò il primo a confessare, che tutte le volte in cui si ha da fare con uomini, gli errori e, dirò di più, anche le colpe possono aver luogo; ma sempre il favoritismo troverà il minor campo nello stato attuale delle nostre cose, in cui l'opinione pubblica, avvalorata dalle discussioni pubbliche, sta a guardia di tutto quello che si fa, vigila costantemente l'esame del potere esecutivo, e fa sì che questo si conformi presso a poco a ciò che essa domanda.

Quest'opinione pubblica è quella che conduce in questo recinto i deputati del paese, i quali, per conseguenza, la rappresentano in faccia al potere esecutivo, confermandolo o abbattendolo con voti di fiducia o di sfiducia. In conseguenza, o signori, io non dirò che gli assegni straordinari non possano dar luogo a qualche errore; ma io son certo che sotto un Governo libero questi assegni straordinari che sono basati sul patrimonio de' santi Maurizio e Lazzaro serviranno piuttosto a premiare servizi veri, che a ricompense non meritate.

Ma qui mi si dirà che per lo passato ciò non era; ed io osservo che negli anni scorsi un altro ordine di cose, un'altra forma di Governo reggeva questo paese, e che quindi è naturale che si siano commessi degli errori, in senso opposto o almeno diverso dall'ordine presente di cose.

L'onorevole deputato Moia aveva trasportata la questione sul terreno della convenienza. Ebbene, o signori, io l'accetterò; e siccome non si può far meglio conoscere la conve-

nienza e la sconvenienza di un'idea, se non se col confronto di altre idee consimili, mi permetta che io gli rappresenti ciò che fu fatto in Francia dopo la rivoluzione del 1830. Allorchè si venne a discutere il bilancio regolare nel 1831, pesavano sull'erario 83 milioni di pensioni, a cui aggiungendo gli altri assegni, come quelli sulla Legion d'onore e quelli particolari di ciascun Ministero, la somma totale delle pensioni cadenti sul pubblico erario ascendeva all'enorme cifra di 102 milioni, cioè 54 volte circa di più della somma a cui ascende il cumulo delle pensioni del nostro Stato. Ebbene, o signori, che cosa ha allora deliberato la Commissione del bilancio? La Commissione del bilancio, verificato l'enorme peso di questa somma, e deplorata l'origine di essa, proponeva bensì alcuni mezzi perchè per l'avvenire si ovviasse a questo cumulo di pensioni, mediante casse di ritenenze, ecc.; ma non faceva veruna riduzione a questa somma.

« Mais (essa diceva per bocca del suo relatore) dans tous les systèmes votre Commission a pensé que les droits existants devaient être respectés, et qu'on ne devait passer d'un système à l'autre qu'au moyen d'une transition ménagée avec prudence et équité. »

Ora quale era lo stato della Francia nel 1832? La Francia aveva recuperato le sue libertà costituzionali dopo una rivoluzione, e dopo un combattimento sanguinoso per le vie; dopo aver sostenuto 15 anni e più una lotta accanita nella Camera e fuori colla monarchia del 1815. Noi, come abbiamo ottenuto il nostro Statuto? Carlo Alberto lo largì spontaneamente e coll'affezione d'un padre: ce lo largì senza che ci abbia costato una goccia di sangue. Carlo Alberto, nel largire questa libertà, non pose alcun'altra condizione (poichè la dotazione della sua Casa stessa la lasciò alla decisione della Camera), fuorchè quella che è stabilita nell'articolo 78, cioè che le dotazioni degli Ordini cavallereschi sarebbero mantenute.

Io domando, o signori, se, fatto il confronto con quanto succedeva in Francia nel 1832, e quanto succede tra noi presentemente, se sia conveniente la deliberazione proposta; se sia il caso di lasciar sorgere il menomo dubbio che si possa o si voglia in qualche modo offendere il testo dell'articolo 78 dello Statuto? Signori, se si trattasse di una somma di parecchi milioni, se si trattasse di una somma tale che potesse rimediare ad un tratto al deficit del nostro erario, io capirei che si facesse una proposta, la quale, senza ledere lo Statuto, di lontano lasciasse dubitare sulla sua legalità.

Ma qui non si tratta che di poche centinaia, o al più migliaia di lire. Avendo avuto nel 1848 l'incarico dalla Camera di esaminare i conti dell'Ordine di san Maurizio, io mi sono accorto, e tutti col bilancio alla mano possono accorgersi, che adottando il secondo alinea della proposta Bertolini, si avrebbero solo poche centinaia, o al più poche migliaia di lire di risparmio. Ora, per questa piccola somma si vorrà lasciar il dubbio di voler ledere la lettera dello Statuto? Io spero di no: io spero che la Camera respingerà il secondo alinea suddetto, lasciando che gli assegni dell'Ordine di san Maurizio stiano, quanto al presente, sotto la salvaguardia dell'articolo 78 dello Statuto. Quanto al futuro, o signori, la morte prestantemente farà sì che... (*ilarità e movimento*)

Signori, io diceva, che la morte la quale pone fine a tutte le cose umane, poco per volta porrà fine a quegli assegni che per avventura immeritamente fossero stati concessi; e quindi l'opinione pubblica, la stampa, le istituzioni nostre porranno il potere esecutivo in guardia affinchè per l'avvenire queste pensioni non siano concesse che ad uomini degni, e per ricompensa di servizi straordinari in pro dello Stato.

Voci! Ai voti! ai voti! La chiusura!

BERTOLINI. Domando la parola solo per fornire uno schiarimento di fatto.

Io voglio soltanto aggiungere a quanto si è detto dagli onorevoli miei amici, che, per tradizione costante dell'ufficio del procuratore generale, i beni della religione dei santi Maurizio e Lazzaro sono riputati nazionali, e che il Ministero ha pur sempre creduto tali questi beni; a questo riguardo citerò un fatto di cui fui ragguagliato or ora. Allorquando si trattò di ipotecare i beni dei santi Maurizio e Lazzaro a favore della Banca di Genova per venti milioni che questa dava in prestito all'erario, il capo della religione scrisse al ministro delle finanze che egli acconsentiva; ma gli rispose il signor ministro delle finanze che il Governo del re non credeva di aver bisogno del suo assenso.

Questo è il fatto che io credetti di dover esporre.

PINELLI. Io non mi tratterò sull'argomento se i beni dell'Ordine mauriziano siano o no nazionali: neppure risponderò al deputato Sineo il quale conchiudeva pel sì, da ciò che quando fosse soppresso l'Ordine, i suoi beni diverrebbero nazionali. A ciò si è abbastanza risposto.

Quanto al fatto allegato dal deputato Bertolini, io non posso ammettere la risposta che egli citò del ministro delle finanze. Non è la risposta di un ministro che possa in qualche modo infrangere un diritto che spetta ad un corpo morale. L'Ordine mauriziano ha deliberato ed ha prestato il suo consenso per sottoporre i suoi beni a quell'ipoteca, ed è dietro questo consenso che l'ipoteca poté essere validamente consentita.

Ma, ripeto, non è su queste considerazioni che io voglia fermarmi; è bensì sul punto della parte dei beni dell'Ordine destinata per ricompense a chi ha prestato servizi allo Stato, che intendo richiamare l'attenzione della Camera.

Il tesoro dell'Ordine è gravato, secondo i suoi statuti stessi, in una parte delle sue rendite per compensare con pensioni i servizi resi allo Stato in modo straordinario. Lo Statuto ha mantenuto le dotazioni nell'uso delle sue dotazioni; ora, se queste destinazioni debbono essere fatte per ricompensa ai servizi straordinari, egli è chiaro che non possono entrare nei calcoli delle remunerazioni ordinarie, ossia delle pensioni.

Da questa sola osservazione, la quale è corroborata dal voto della stessa Camera, rispetto alle pensioni sopra l'Ordine militare di Savoia, ne viene per diretta conseguenza, che le pensioni date sul tesoro mauriziano non possono essere portate in calcolo colle pensioni accordate dallo Stato. Io ammetto, ed anzi credo positivamente che la distribuzione di queste pensioni come compenso, fatte le proporzioni dei vari Ministeri, costituisca un caso di responsabilità ministeriale, ma non ne viene per conseguenza, che quando queste pensioni siano accordate, il titolo di queste debbasi far entrare in campo colle pensioni che possono competere secondo le leggi dello Stato ad un impiegato in riposo, ad un cittadino che abbia reso allo Stato segnalati servizi.

SINEO. L'onorevole signor Pinelli ha fatto un passo più avanti di quello che non facesse il ministro dell'interno. Mi congratulo con lui.

Esso riconosce, che nessun ordine di pensione sull'erario dei santi Maurizio e Lazzaro può essere dato, salvo sotto la responsabilità di un ministro: sta bene; ecco appunto la differenza tra la condizione nostra attuale e la condizione passata.

Il re che era nello stesso tempo re e gran mastro, dava pensioni sull'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro per mezzo di una semplice comunicazione verbale o scritta, fatta direttamente al segretario del Gran Magistero. Ora, questi ordini

del re debbono essere dati costituzionalmente. Io torno a dirlo, mi congratulo col segretario del Gran Magistero che ciò riconosce. È mestieri che quegli ordini siano dati sotto la responsabilità di un ministro: ecco dunque che il sistema costituzionale è altresì applicato alla disponibilità di questi fondi.

Nè la cosa può essere diversamente; imperocchè non si può sostenere che il re sia re costituzionale, e che abbia nello stesso tempo una specie di sovranità in cui non sia costituzionale.

Un re costituzionale non può far nulla salvo sotto la responsabilità di un ministro; non può far nulla, salvo costituzionalmente. Ciò posto, io domando se sia opportuno che il Parlamento tenga conto di quegli atti costituzionali nella votazione del bilancio. Ecco il punto a cui si riduce la questione. Non debbe il Parlamento esaminare se queste pensioni portino un cumulo eccessivo, o no? Io voglio supporre che dopo la promulgazione dello Statuto i signori ministri non avranno largheggiato nell'accordare pensioni; mi farò dunque a parlare delle pensioni concesse sotto il Governo assoluto. Io credo che nessuno possa rinvocare in dubbio ciò che fu già deciso da questa Camera, che cioè convenga di portare una giusta misura alle pensioni accordate sotto il Governo assoluto. Non ripeterò adesso i motivi di convenienza, di giustizia che prevalsero nella Camera; essi debbono applicarsi ai titolari dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, a meno che si adducesse un'appagante ragione di differenza.

Il signor ministro degli interni ha detto che la differenza consisteva in ciò che l'Ordine è retto dalle sue istituzioni mantenute coll'articolo 78 dello Statuto. Ma noi non contestiamo che si debba mantenere quest'istituzione, anzi desideriamo, anzi raccomandiamo che si applichi l'articolo 78, il quale vuole che i fondi dell'Ordine siano impiegati negli usi prefissi dalle sue istituzioni. Ma per impiegare questi fondi, come vuole lo Statuto, negli usi prefissi dalle istituzioni dell'Ordine, ci vogliono degli atti costituzionali. Ora, di questi atti costituzionali dobbiamo noi o non dobbiamo tenere conto? Ecco il problema. Sicuramente noi dobbiamo tenerne conto, se vogliamo essere conseguenti a noi stessi, se vogliamo essere fedeli a quelle massime che abbiamo sancite nella scorsa discussione.

PINELLI. Domando la parola.

BERTOLINI. L'onorevole mio amico deputato Sineo ha già risposto alle ragioni di pretesa legalità che si adducevano per rigettare il mio articolo.

Io mi permetterò ancora di aggiungere alcune parole a quanto fu detto dall'onorevole deputato Ricotti relativamente alla proposta Demarchi. Questo è veramente il terreno sul quale la questione deve essere portata: cioè se la Camera debba o no mantenere la proposta Demarchi; se essa possa convenientemente, decentemente abbandonare tale proposta. L'onorevole deputato Ricotti disse che questa proposta non fu acconsentita dai tre poteri.

Certamente, soggiungeva egli, non è rigorosamente stabilito che i corpi politici debbano mantenere le loro deliberazioni quando esse non siano accettate dagli altri poteri dello Stato. Ma io domando: se quella proposta non fu ancora acconsentita dagli altri poteri, fu forse rigettata? Non già; se non fu acconsentita egli è perchè non fu ancora presentata al Senato, o perchè questo non la fece puranco soggetto delle sue deliberazioni.

Non sopravvenne adunque alcun fatto pel quale la Camera debba abbandonare la deliberazione precedentemente presa. Se questa deliberazione fosse stata presentata al Senato, se il Senato avesse deliberato sulla medesima, e l'avesse riget-

tata, allora certamente la Camera avviserebbe a quanto dovrebbe fare nei limiti del suo potere e della sua dignità; ma siccome il Senato non prese sovra di essa deliberazione alcuna, io mantengo che le ragioni che militavano in favore della medesima quando fu adottata dalla Camera, militano più fortemente oggidì, e che non si può rigettare l'articolo che io ho pregato la Camera di accettare. Questo risponde sufficientemente alle ragioni di convenienza messe innanzi dall'altro lato della Camera. Ora provveda la Camera alla sua dignità, al suo decoro; io non ho più altro da aggiungere.

PINELLI. Ho chiesto la parola soltanto per spiegare più chiaramente quanto ho detto, e che mi pare non sia stato ripetuto dal signor Sineo nell'esatta sua forma. Ho detto che il tesoro mauriziano è gravato di un fondo posto a disposizione del Governo per accordare pensioni di ricompensa.

Ho detto, quanto a questo fondo, che io sono d'opinione che la distribuzione delle ricompense costituisce un atto di responsabilità ministeriale. Sono pienamente d'accordo col signor Sineo che, ammesso questo principio, la forma deve anche essere a quello consentanea, e credo che sarà a ciò provveduto.

Riguardo poi a quanto venne osservato dal signor Bertolini, io lo prego soltanto di considerare che la proposta Demarchi non mi pare debba essere qui posta in campo.

Questa, non essendo stata sancita dagli altri poteri, non ebbe il suo corso nella Sessione, quindi è naturalmente perentoria. La Camera viene ora di nuovo a discutere una proposizione conforme, ed è nel suo pieno diritto.

Io dunque, senza risalire ad una proposta la quale è perentoria, che turberebbe conseguentemente l'ordine parlamentare nel tenerne stretto conto, porto opinione che possa sostenersi la prima parte dell'articolo del deputato Bertolini, e quindi chiedo la divisione della votazione sulle due parti dell'articolo.

PRESIDENTE. Leggo la prima parte dell'articolo d'aggiunta proposto dal deputato Bertolini:

« Nessun impiegato ritirato dal servizio potrà godere di pensioni o vantaggi eccedenti in complesso 8000 lire all'anno. »

Chi è d'avviso di adottare questa prima parte dell'articolo voglia alzarsi.

(La Camera approva.)

La seconda parte di tale proposta è della conformità seguente:

« Sono comprese in questo computo le pensioni assegnate tanto sul bilancio della sacra religione dei santi Maurizio e Lazzaro, quanto su quello del regio Economato dei benefizi vacanti. »

MOIA. Domanderò se è permesso di dire due parole.
Voci. Sì! sì!

MOIA. Vorrei solamente far osservare alla Camera che l'adozione della prima parte dell'articolo proposto dal deputato Bertolini rende necessaria l'adozione della seconda; altrimenti la prima diverrebbe illusoria, giacchè ogni volta che il Governo vorrà a beneficio di qualche individuo eludere la legge del *maximum* che abbiamo fissato, egli non avrà che a fare un assegnamento sopra i fondi della religione dei santi Maurizio e Lazzaro.

Questo è quanto io volevo che la Camera avvertisse.

PINELLI. Ciò non è: e primieramente per la ragione che il fondo è determinato, e quindi il Governo nel disporre del tesoro mauriziano non può eccedere la misura stabilita.

In secondo luogo poi, come già dissi, resta sempre la que-

stione della responsabilità ministeriale nell'accordare una data pensione; quindi nell'apprezzare realmente i servizi straordinari che possono determinare l'assegno di queste, il Parlamento è nel suo diritto di chiederne conto al Governo.

MOIA. Risponderò, che trattandosi di responsabilità ministeriale, la Camera può disapprovare il Ministero che avesse fatto un assegnamento che non fosse giustificato, nè giustificabile; ma ciò non toglie che la persona che avesse ricevuto quest'assegno straordinario, non continuasse a goderlo; e allora la prima parte della proposta Bertolini sarebbe sempre elusa.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti la seconda parte.

La rileggo. (Vedi sopra.)

(La Camera approva.)

SINEO. Io non ho voluto protrarre la discussione, facendomi a combattere tutte le proposizioni degli oratori che impugnarono l'aggiunta dell'onorevole deputato Bertolini. Mi sono limitato a parlare di quelle che potevano influire sulla questione sottoposta oggi alla discussione della Camera. Non voglio neppure ora richiamarvi, o signori, ad una discussione che non avrebbe in questo momento nessun risultato pratico. Solo dichiaro che io non credo di aver detto quello che mi attribuirono il signor ministro dell'interno e l'onorevole deputato Pinelli. Quando poi verrà la discussione della convenienza di sottoporre al Parlamento (il che se altri non proporrà, lo proporrò io) il bilancio dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, allora si ritornerà sulla questione e si daranno gli sviluppi opportuni.

PRESIDENTE. Mi pare che l'articolo proposto dal deputato Bertolini, e testè votato dalla Camera, debba formare l'articolo 2 del progetto di legge. (Sì! sì!)

Darò lettura della legge che va unita a questo bilancio, siccome fu votata per articoli. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 75.)

(Si procede allo squittinio segreto.)

Risultamento della votazione:

Votanti 129

Maggioranza 65

Voti favorevoli 107

Contrari 22

(La Camera approva.)

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI PER L'APPROVAZIONE DI UN TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE CONCHIUSO COLL'INGHILTERRA.

D'AZEGLIO, presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri. Ho l'onore di presentare alla Camera il trattato di navigazione e di commercio testè conchiuso coll'Inghilterra. (Bene! bene!)

Siccome esso è fondato sugli stessi principii, e porta le stesse concessioni che quello conchiuso col Belgio, il Ministero crederebbe opportuno, ove fosse possibile, che si mandassero tutti e due alla medesima Commissione, affinché fossero esaminati insieme e votati a minor distanza possibile l'uno dall'altro. Raccomando inoltre, tanto questo che l'altro, alle sollecite cure della Camera, la quale conosce bastantemente quanto ne sia l'urgenza.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al presidente del Consiglio dei ministri della presentazione del trattato di navigazione e commercio coll'Inghilterra. Esso sarà stampato e trasmesso agli uffizi. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 689.)

DISCUSSIONE PER LA PRESA IN CONSIDERAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE DEL DEPUTATO BROFFERIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo sviluppo delle proposte del deputato Brofferio per alcune riforme del Codice penale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 420.)

Leggo l'articolo che cade in discussione.

« La reale prerogativa di far grazia e di commutare le pene stabilite all'articolo 8 dello Statuto si estende anche alle pene pronunciate in contumacia. »

BROFFERIO. Signori, le due proposte che ho l'onore di presentarvi contengono progressi e miglioramenti nell'ordine della legislazione criminale, progressi e miglioramenti di cui l'urgenza e la necessità si fanno sentire ogni giorno nella pratica della criminale giurisprudenza.

Il diritto di grazia, o signori, è la più bella, la più splendida attribuzione della Corona; e si trova dichiarato all'articolo 8 dello Statuto con queste parole: « Il Re può far grazia e commutare le pene. » Questa disposizione è così chiara, così precisa, che pare non poter nascere contestazione alcuna nell'applicazione sua; eppure, o signori, così non è; facendosi distinzione fra le pene pronunciate nell'assenza dell'imputato e le pene pronunciate in contraddittorio del medesimo, il Ministero giudicò sin qui che lo Statuto non conferisce al capo dello Stato l'autorità di commutare le pene contumaciali; dal che derivano gravissimi danni nell'applicazione della legge sia nei reati ordinari che nei politici reati.

Interviene la clemenza del potere sovrano quando il re, o per esso i suoi ministri, crede che la severità della giustizia possa essere corretta dall'equità, temperata dalla misericordia; ma negando al sovrano la facoltà di far grazia ai contumaci, ne consegue che appunto coloro che avrebbero maggiori titoli alla clemenza ne sarebbero privi.

Supponete un condannato in contumacia per ritenzione o per porto d'armi, delitto troppo comune in difficili tempi, un condannato per accettazione di duello, per ferite in seguito a grave provocazione, per ingiurie verbali, per politiche manifestazioni, per disgraziato fallimento; nessuno di tutti questi, quantunque degnissimo di pietosa considerazione, potrebbe godere della sovrana clemenza, perchè giudicato in contumacia.

A ciò si risponde: il contumace costituisca in carcere, e si provvederà. Ed a ciò io replico: sebbene sia vero non essere il carcere che disonora, ma il delitto, invalse nel volgo il pregiudizio, che l'uomo che esce dal carcere ne porti sempre con sé qualche traccia, quindi le persone che rispettano se stesse, e che hanno forse troppo rispetto per la pubblica opinione, anche quando è un pubblico errore, ripugnano a costituirsi nelle nostre carceri, dove si mettono a fascio gli accusati di verbali ingiurie e di opinioni politiche con gli omicidi e con gl'incendiari. Laonde, mancando per loro la sovrana clemenza, non hanno altro rifugio che nell'ospitalità straniera; e ne segue che la grazia del trono non può consolare che quei colpevoli i quali sono forse men degni di ottenerla.

Se dai reati ordinari passiamo a considerare i politici reati, la difettosa interpretazione dello Statuto si fa assai più grave.

Sventuratamente la patria nostra ha anch'essa i suoi emigrati in estero suolo; i lutti di Genova son noti, e non son pochi i nostri fratelli che sotto il peso di una sen-

tenza di morte pronunciata in contumacia vanno esulando nella Francia, nella Svizzera, e perfino sulle remote rive dell'Ellesponto.

Io non ebbi mandato da alcuno di essi di implorar grazia dal Trono, ma sta certamente nel pensiero, e più ancora nel cuore di noi tutti, che la nostra patria cessi una volta di piangere i lontani figli, e dobbiamo nel dignitoso silenzio dei fratelli parlar noi in loro vece, e far voti caldissimi perchè un velo sia steso finalmente sui commessi falli e sui comuni dolori.

Eppure, o signori, continuando l'interpretazione che venne data sinqui all'articolo 8 dello Statuto, la clemenza del Principe non può discendere sugli esuli della Liguria, perchè condannati in contumacia nella pena capitale.

A termine di codesta interpretazione, rispondono i ministri: « vengano i condannati a costituirsi in carcere, poi si provvederà. »

E chi è, o signori, che voglia costituirsi in carcere quando ha sospesa sul capo la pena della morte? Dicasi più schiettamente che ai percossi dai fatti di Genova non vuolsi far grazia; e tutto sarà compreso.

Fate, o signori, che per quanto a voi spetta, a voi rappresentanti della maestà del popolo, che così generosamente obblia e perdona, sia sollevata in Piemonte una voce di umanità e di giustizia che rompa la barriera della patria a tutti i figli suoi.

Per queste considerazioni, appoggiate sull'articolo 73 dello Statuto, vengo a chiedervi una legale interpretazione, la quale mentre favorisce la prerogativa sovrana, mette anche i cittadini nel caso di poterne più liberamente godere.

All'articolo 73 sta scritto: « L'interpretazione della legge in modo per tutti obbligatorio spetta unicamente al potere legislativo. »

Il Ministero ha sin qui strettamente interpretato l'articolo 8; secondo il suo senno, tocca alla Camera di correggere l'interpretazione del Ministero nel modo seguente:

« La reale prerogativa di far grazia, e di commutare le pene stabilite all'articolo 8 dello Statuto, si estende anche alle pene pronunciate in contumacia. »

Io non avrei mai creduto che quest'interpretazione fosse necessaria. Quando l'articolo 8 dello Statuto parla di pene, non fa distinzione fra le pene contumaciali e le pene ordinarie; e siccome nell'ordine criminale le leggi vogliono sempre interpretare a beneficio degli accusati, non si può coercire il senso dello Statuto in danno dell'imputato senza fallire non meno alle più note regole di interpretazione che ai più rispettati principii d'umanità.

Io spero pertanto che la Camera accoglierà la mia proposta, dalla quale è provveduto largamente alle prerogative della Corona e al vantaggio del popolo. (*Segni d'approvazione a sinistra*)

GALVAGNO, ministro dell'interno. Certamente la Camera troverà un po' singolare che si levi un ministro per combattere una proposta che tende ad estendere la preziosissima prerogativa reale di far grazia; ma di questa singolarità, o signori, ve ne saprete rendere agevolmente ragione quando considerate che la proposta d'estendere questa prerogativa vien fatta dalla sinistra, ed anzi dal deputato Brofferio. (*Mormorio a sinistra e alle gallerie*) Io non ero preparato per trattare profondamente questa questione di diritto criminale, e quindi non potrei entrare in lunga discussione a questo riguardo; osservo però che quando la grande cancelleria ossia il Ministero risponde che non si può far grazia ai contumaci,

nè la grande cancelleria nè il Ministero interpretano lo Statuto ma si attengono semplicemente alle sue prescrizioni, poichè a fronte dell'articolo che attribuisce la facoltà al re di far grazia sta quello che il re non può derogare alle leggi. Ora, le leggi vogliono che il procedimento incominciato sia terminato, e non vi è alcun procedimento terminato quando l'imputato è contumace. Il procedimento non è terminato che quando ha luogo una sentenza definitiva, e la sentenza non è definitiva in materia di crimini, se non quando l'imputato è presente. Dopo emanata la sentenza, la legge è soddisfatta, ed allora la società generosamente lascia al capo dello Stato la prerogativa, certamente preziosissima, di far grazia; ma finchè non è data la sentenza definitiva, è impossibile la grazia, tanto più che la grazia potrebbe cadere su colui, intorno al quale non ancora ben consta, se sia o non sia reo. Vi ha di più: è tanto necessario che il procedimento abbia il suo corso, che tutte le circostanze del reato siano conosciute, che appunto sono istituiti i dibattimenti pubblici.

BROFFERIO. Domando la parola.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Finchè questi dibattimenti pubblici non hanno avuto luogo colla presenza dell'imputato, la legge non ha ricevuto la sua esecuzione, quindi il re non potendo derogarvi, egli non può far grazia ai contumaci.

Per queste ragioni, ed in quanto spetta al Ministero, esso respinge la presa in considerazione di questa proposta, la quale, io credo, turberebbe tutto intero il sistema del diritto criminale.

BROFFERIO. Non posso a meno di esprimere una grande meraviglia per le parole colle quali ha esordito il signor ministro. (*Bene!*)

Perchè una proposta di legge, dettata da un sentimento di equità, di giustizia, di umanità, emana da questi banchi, merita la diffidenza del signor ministro? Egli non dovrebbe aver dimenticato che la sinistra fu un tempo la maggioranza che avrebbe potuto rovesciarlo, e noi fece. E noi tutti facciamo appello alla sua memoria.

Ha dimenticato inoltre che il deputato Brofferio a cui fece singolare allusione, non fu mai sistematico nella sua opposizione; che se egli ha una fede politica, a cui non può e non vuole rinunciare, non venne mai meno in nessuna contingenza alla voce della patria, e lottò più di una volta colle sue convinzioni per sostenere il Ministero: se ne ricordi il signor Galvagno e confessi che questo rimprovero non avrebbe mai dovuto venirmi dal banco ministeriale. (*Applausi dalle gallerie*)

Ciò premesso, entro a combattere le osservazioni del signor ministro, e dico prima di tutto, che in mal punto osservò che il Ministero non interpreta, ma eseguisce lo Statuto.

Come può mai egli eseguirlo senza interpretarlo, in quelle parti principalmente che porge argomento a controversie, come avviene dell'articolo ottavo? E il peggio è che il signor ministro ha interpretato male, perchè ha fin qui applicata la legge fondamentale in opposizione al testo e allo spirito della legge stessa.

Sostiene il signor ministro, che le leggi vogliono essere eseguite, che il re non può impedirne l'esecuzione.

Prima di tutto osservo che quando un reo è condannato, seguendo la dottrina del signor ministro, non potrebbe più essere graziato perchè la condanna vuole esecuzione. In vece il diritto di grazia che ha il re giova appunto a temperare il rigore della giustizia quando lo richiede l'equità. Dicasi adunque che il re non è sopra la legge, ma può impedire l'esecu-

zione della legge penale quando sopra la legge sia il pensiero dell'umanità.

Ci venne inoltre dicendo il signor ministro che l'azione della giustizia non è compiuta quando vi è contumaciale condanna. Io affermo il contrario.

Pronunciata una sentenza qualunque che passa in giudicato, il tribunale ha compiuto l'ufficio suo; la giustizia ebbe il suo corso. Ben può il contumace, quando egli voglia comparire nel termine prefisso, presentarsi al magistrato, e chiedere riparazione: ma una revisione di sentenza non vuol dire che sentenza non siasi pronunciata, e che una pena non siasi inflitta.

Del resto, il far o no opposizione alla condanna è in arbitrio del condannato; ed una benefica riserva lasciata dalla legge in vantaggio del reo non vuolsi ritorcere a suo nocimento.

Non dimentichi la Camera sotto quali auspizi e con quali speranze io fo questa proposta. Gli esuli ascoltano le nostre parole, e la patria attende da noi un decreto che avrà lontana eco.

Quando la parola del re può mitigare un dolore, consolare una sventura, chi è che si attenti troncarla? E voi dovrete essere ben lieti, signori ministri, di avere frequenti occasioni di farvi interpreti presso il trono di carità e di misericordia: il sangue che si impedisce di spargere conforta l'anima e consola la vita. Nè io saprò mai comprendere come un ministro del re si opponga a che la più benefica prerogativa del trono venga estesamente interpretata. (Bravo! — a sinistra)

GALVAGNO, ministro dell'interno. Prima di tutto protesto altamente che parlando io della sola questione della prerogativa reale, e non di altro, non ho potuto nè ho voluto dare alle mie parole un senso che potesse menomamente ferire il deputato preopinante...

Voci alla sinistra. E la sinistra?

GALVAGNO, ministro dell'interno... nè la sinistra, poichè non nego che dalla sinistra, come da tutte le parti della Camera, si fanno tuttodì delle proposte umane e giustissime, e per conseguenza il mio sentimento non poteva essere, lo ripeto, di ferire in verun modo l'onorevole preopinante, nè gli onorevoli deputati della sinistra.

Dirò poi che non posso ammettere che la revisione della sentenza che ha luogo quando il contumace si presenta, sia un beneficio che fa la legge, mentre è un puro atto di giustizia perchè appunto la giustizia non ha ancora pronunciata la sua ultima parola colla sentenza contumaciale; la sua ultima parola non la pronuncia che quando emana la sentenza definitiva in contraddittorio dell'imputato, ed appunto ciò ha luogo nei delitti più gravi, poichè in materia correzionale le sentenze contumaciale diventano, dopo un certo termine, definitive; ma quando la pena non è semplicemente correzionale, allora la sentenza non diventa mai definitiva; dunque la benignità, l'umanità starà nella legge. Ma questa legge non fa che assecondare i sentimenti di giustizia ammettendo il reo alla difesa, e dichiarando non poter essere la sentenza contumaciale definitiva; quindi, se non vi ha sentenza definitiva, non si può dire che la legge sia stata eseguita.

Persisto perciò nel credere che quando venisse data facoltà di far grazia ai contumaci, sarebbe lo stesso che conferirgli il potere di prescindere dall'esecuzione delle leggi. Aggiungo inoltre che vi hanno delitti di tal natura che resterebbero facilmente impuniti, e che pure tutta la Camera ha più volte dichiarato doversi severamente punire a termini di legge: cito per esempio il duello. Quando nel duello succede una ferita grave, o succede la morte, il feritore o l'uccisore diventa immediatamente contumace; quindi dipenderebbe dal-

Popinione di un ministro, il quale creda o non creda delitto il duello, il far la grazia al contumace; la qual cosa io non reputo conveniente. Per conseguenza persisto nel sostenere che debba essere rigettata la proposta Brofferio.

PRESIDENTE. Se niuno domanda la parola, consulterò la Camera se intenda di prendere in considerazione la proposizione del deputato Brofferio.

(Dopo prova e controprova, non è presa in considerazione.)

Do la parola al deputato Brofferio per lo sviluppo di una seconda sua proposta di legge.

Egli propone in surrogazione degli articoli 54 e 58 della legge 26 marzo 1848 l'articolo seguente:

« La cognizione dei reati previsti nella presente legge e della provocazione ad alcuno di essi, è attribuita esclusivamente al magistrato di Appello coll'aggiunta dei giudici del fatto. »

BROFFERIO. Nella prima Legislatura, allorchè si discuteva nella Camera la risposta al discorso della Corona, fu dichiarato come si desiderasse dalla nazione l'intervento dei giudici del fatto in tutte le cause criminali.

Io non vengo, o signori, a chieder tanto alla Camera; so quello che potrei aspettarvi da troppo alti desiderii; chiedo soltanto che i giurati introdotti nella legge della stampa figurino non come un principio di eccezione, ma come un generale principio.

Io non so comprendere perchè una parte dei delitti della stampa sia di precetto l'intervento dei giurati, e perchè per un'altra parte basti il solo giudizio dei magistrati.

Ho cercato di trovarne la ragione nella qualificazione dei reati o nella gravità delle pene, ma ho dovuto disingannarmi, imperocchè ho veduto che parecchi reati di competenza del tribunale di prima cognizione, e senza intervento dei giurati, portano maggior pena che non parecchi di quelli che vengono sottoposti al magistrato di Appello coll'intervento dei giurati. Ho cercato se ciò potesse provenire dalla classificazione politica dei reati; e neppur qui ho potuto trovare una ragione su cui riposare il giudizio mio, perchè vidi che i reati contro il costume vanno sottoposti al giudizio dei giurati, e certamente questi non sono reati politici.

Qual è dunque la ragione per cui la stampa debba essere tutelata da un lato dal giudizio cittadino, dall'altro debba andar sottoposta al semplice giudizio dei magistrati? Se non si fosse introdotto il giudizio cittadino nei delitti di stampa, avrei pensato che la Commissione che dettava questa legge non credesse maturo abbastanza il nostro popolo per innalzarlo all'ufficio di giudice; ma quando vedo i giurati in parte introdotti, in parte esclusi, io non posso a meno di ravvisare un errore contro la logica, uno sbaglio dinanzi a cui si smarrisce la ragione.

Nè si dimentichi di avvertire che nasce da ciò un'altra deplorabile conseguenza, ed è che vi è conflitto quasi quotidiano fra i giudicati del magistrato e quelli dei giurati.

Da un lato vediamo quasi costanti assoluzioni, dall'altro quasi costanti condanne; e questo divide in due opposte schiere il nostro paese, che ora più che mai ha d'uopo di procedere unito e concorde.

Per conseguenza io propongo alla Camera il seguente progetto di legge:

« La cognizione dei reati previsti nella presente legge, e della provocazione ad alcuno di essi è attribuita esclusivamente al magistrato di Appello coll'aggiunta dei giudici del fatto. »

GALVAGNO, ministro dell'interno. Se non erro, gli articoli 164 e 165 ai quali si riferisce l'articolo che fa delle ec-

cezioni alla cognizione dei giudici del fatto, sono quelli che riguardano le offese contro la religione.

Mi pare, o signori, che basta questo enunciato per farvi comprendere quali sono i motivi per cui io credo di dovermi opporre alla presa in considerazione della proposta.

Il Ministero dal canto suo non ha fin qui creduto, quantunque riconosca in molte parti, concordemente al deputato Brofferio, difettosa la legge sulla stampa, non ha però creduto di dovervi proporre veruna modificazione.

In questa materia tanto delicata, lo dico francamente, stimo miglior partito il lasciare le cose come sono, poichè se dovessi dire tutto il mio pensiero, il maggior difetto della legge sulla stampa (e a questo non avvertiva il deputato Brofferio, quantunque io non dubito averlo con me consenziente quando l'avrò enunciato) è quello della formazione dei giurati.

Non vi è paese ove la legislazione abbia tampoco progredito, dove i giurati non siano, almeno in principio dell'anno scelti dall'autorità municipale, o da qualche altra autorità, e scelti in modo, che ad ogni processo, l'estrazione a sorte si faccia sopra quel numero determinato che fu scelto in sul principio dell'anno; ma che vi sia un paese dove tutti indistintamente gli elettori, abbiano dessi o non abbiano la capacità che si richiede per essere giurati, abbiano ad essere di diritto giurati, è cosa veramente straordinaria, e quindi in questa parte la legge appo noi dovrebbe essere modificata; ma anche questa modificazione il Ministero si astenne per ora di proporla, perchè crede abbastanza evidente che le circostanze non permettono di portare modificazioni nè in un senso nè in un altro.

Quindi io credere assolutamente inopportuna ed intempestiva qualunque modifica di questa legge, e per questo motivo respingo la presa in considerazione.

SINEO. Signori, l'onorevole ministro ha creduto di dover far la critica di una legge, di cui tuttavia egli non chiede la modificazione.

Mi rincresce veramente di aver udita tale censura; imperocchè la legge debbe sempre esser circondata del più profondo ossequio sin tanto che è in vigore, e non è dal ministro che debbe muoversi un rimprovero alla legge vigente. Inoltre tale rimprovero io lo credo assolutamente ingiusto.

La legge chiama a giudicare nei delitti di stampa quei cittadini i quali, in virtù dello Statuto, sono i legittimi rappresentanti della pubblica opinione; essa chiama il corpo elettorale a giudicare sui delitti di stampa.

Ci dice il Ministero che altrove la scelta dei giurati è in parte nelle mani dell'autorità. Io osservo che esso si riferisce a legislazioni difettose ed a costituzioni che per la loro intima imperfezione dovettero cadere.

Voci dal banco dei ministri. E l'Inghilterra?

SINEO. Si citò dai signori ministri l'Inghilterra; io rispondo a tal proposito che quando avremo tutte le garanzie che ha quella nazione, allora potremo vedere se si possa senza pericolo introdurre tra noi anche qualche difetto di quella costituzione.

Del resto, se si avesse riguardo a quanto avviene in Inghilterra, non si vedrebbero qui al banco dei ministri uomini i quali tentarono invano per una volta la pubblica opinione, e che se in altra fiata si lusingarono di averla seconda, io, senza investigarne i motivi, dico che in Inghilterra non avrebbero certamente fatto questo ripetuto esperimento. *(Movimento a destra. — Ilarità a sinistra)*

Signori, io dico che il signor ministro dell'interno ha disgraziatamente fatta la critica della migliore disposizione le-

gislativa che siasi pubblicata contemporaneamente allo Statuto.

È delitto di stampa ciò che la pubblica opinione riprova, ed il frenare, il reprimere in altro modo la stampa, sarebbe una diminuzione della libertà, sarebbe una diminuzione delle guarentigie date dallo Statuto.

Se il signor ministro dunque ci verrà a proporre qualche articolo modificativo di questa disposizione così benefica, così eminentemente costituzionale, in quanto a me la combatterò con tutto quel poco di forza che Dio mi ha dato, e spero che la Camera rigetterà una proposta così malefica.

Ma, o signori, la legge sulla stampa contiene un'eccezione che veramente è viziosa, ed è per questo che io faccio plauso a chi ne domanda la modificazione.

Tutte le materie che possono essere trattate dagli scrittori, le materie politiche in ispecie, hanno sempre qualche cosa di delicato, di difficile ad essere apprezzato: ma questa delicatezza, questa difficoltà è ben maggiore quando si tratta delle credenze religiose. Una delle più grandi disgrazie dei secoli passati fu quella di vedere la religione armarsi colla spada della giustizia per venir a reprimere coloro che scrivevano, e che parlavano in modo che alle autorità ecclesiastiche sembrava scandaloso.

Questo è stato il principale oggetto dell'istituzione dell'inquisizione, e basta pronunciare questo nome per ricordare ciò che fu più dannoso alle credenze religiose. Quando uno scrittore tocca la materia religiosa, è giusto che i magistrati lo possano reprimere, se le proposizioni che egli pubblica sono realmente dannose, se vengono a ferire il sentimento religioso. Ma chi ne sarà giudice?

L'inquisizione almeno era composta di teologi; i Domenicani furono i più grandi teologi che abbia avuto la Chiesa; ed allora si capiva che questi uomini si chiamassero ad esaminare se le proposte fossero contrarie alla religione, se fossero nocive alle credenze ortodosse.

Ma voi, o signori, nello stato attuale a chi commettete questa specie d'inquisizione? La commettete a giudici secolari, ad uomini i quali saranno versatissimi nelle discipline forensi, ma che non hanno presunzione alcuna di essere più degli altri versati in materia teologica.

Eppure noi abbiamo veduto dei magistrati stabilirsi come collegio di teologi a giudicare che una tale proposizione era contraria alla religione; abbiamo veduto dei magistrati decidere che quelle proposizioni stesse che furono applaudite dai secoli, che erano lette con avidità dai teologi nei libri di san Bernardo, decidere che erano proposizioni ereticali, contrarie alla religione, e che bisognava mettere in carcere per un anno, per due chi le aveva riprodotte in lingua volgare. Ma, domando io, o signori, se la continuazione di questo stato di cose sia da desiderarsi, se non sia interesse del Governo non meno che della nazione che cessino queste lamentevoli anomalie. Se avvi materia nella quale sia giusto di scaricare la responsabilità dei magistrati, d'invocare il giudizio dell'opinione pubblica è certamente quella che concerne le credenze religiose. Si pubblica un libro; il Ministero Pubblico lo crede nocivo: ebbene egli fa appello ai rappresentanti dell'opinione pubblica; e se non ha offeso l'opinione pubblica, qual norma avete per giudicare contro questo scritto?

Voi preferite l'opinione di alcuni membri della magistratura: certamente è opinione rispettabile; ma non rispettabile in materia di credenze religiose, più di qualunque altro cittadino. Tutti hanno riconosciuto quanto fosse anomala, quanto meno la legge attuale nell'attuale condi-

zione della magistratura; ed ora i membri della magistratura sono ancora amovibili, e se vi fossero esempi contro cui l'opinione pubblica altamente gridasse, vi sarebbe ancora qualche rimedio. Ma, o signori, pensate al tempo in cui il magistrato sarà composto di giudici inamovibili. Quando questi giudici avranno fissato le loro opinioni sopra una credenza religiosa, quando condanneranno ciò che generalmente venisse a credersi buono, o quando assolveranno cose che generalmente si biasimassero, come mai si potrebbe rimediare a questo contrasto tra le opinioni di un corpo, anzi semplice maggioranza di un corpo inamovibile, e l'opinione pubblica, che in in queste materie vuol essere sovrana?

Io vi domando, o signori, a nome della libertà, a nome della giustizia, e ve l domando anche pel decoro della magistratura: toglietele questo peso, toglieteglielo, o signori, specialmente in vista della legislazione che ci regge, in quanto alla sovranità delle decisioni delle Corti che sono chiamate a conoscere di queste materie.

In tutte le questioni penali che si presentano ai magistrati si ha ad avere riguardo a tre cose: alla forma del procedimento, alla realtà del fatto denunciato, ed alla qualità o merito del fatto stesso. Quanto alla realtà del fatto, è riconosciuto che la Corte d'appello debbe essere suprema.

Ma quando si tratta, non solo della forma, ma del modo di apprezzare i fatti, quando si tratta di conoscere se il fatto sia o no delittuoso, se realmente sia o no biasimato dal legislatore, allora al disopra della giurisdizione dei magistrati di Appello avvi l'istituzione salutare della Cassazione.

Tuttavolta che un magistrato d'Appello venisse a qualificare per delitto ciò che il legislatore non ha voluto che fosse tenuto per tale, si ricorre in Cassazione; avvi un rimedio che guarentisce la libertà dei cittadini. Ma in materia di stampa questa guarentigia non ci è. Secondo la legge della stampa, tutti i delitti di stampa, eccettuati quelli contemplati nell'attuale progetto, tutti questi delitti debbono essere giudicati dai giurati: debbono cioè i giurati dichiarare se realmente l'inquisito sia o no colpevole. Ora da questa dichiarazione dei giurati non avvi modo di ricorrere; è un tribunale supremo per il quale non si può ricorrere in Cassazione. Quando si tratta dell'applicazione dell'articolo 16, quando si tratta di vedere se l'inquisito è colpevole di qualche delitto contro la religione, allora non giudicandosi dai giurati, ma giudicandosi da magistrati, si sarebbe potuto dire che qui si dovesse seguire la stessa norma che si segue nei delitti comuni contemplati nel Codice penale. Potrebbe credersi che spetti alla Cassazione il giudicare in grado supremo se lo scritto sia delittuoso. Ma il nostro magistrato di Cassazione fece questo ragionamento il quale serve di fondamento all'attuale sua giurisprudenza. La Cassazione ha detto che i magistrati, quando giudicano per l'applicazione dell'articolo 16, debbono avere tutta l'autorità e tutta la sovranità che hanno i giurati per gli altri articoli. Da ciò avviene che quando un magistrato d'appello crede contraria alla religione una proposizione qualunque essa sia, non si ha neanche la risorsa di ricorrere in Cassazione. Ma se private in questo caso il cittadino del beneficio della Cassazione, bisogna dargli quello dei giurati, perchè, lo ripeto, il solo giudice competente in questa materia è l'opinione pubblica, e il solo legittimo organo di questa è il corpo elettorale.

Dice il signor ministro dell'interno che nel corpo elettorale almeno dovrebbero cercarsi condizioni di capacità; ma signori, si richiedono quelle condizioni di capacità che sono necessarie in ogni atto politico; se un elettore è capace di conoscere il cittadino al quale deve affidare il suo mandato,

egli è anche capace di conoscere quale sia la proposizione riprovata dalla pubblica opinione.

I giurati non son che organi della pubblica opinione; si snaturerebbe la istituzione se si volessero aver giudici di altra sorta.

Io dunque vi domando, o signori, che prendiate in considerazione la proposta di cui si tratta; e tanto più mi parrebbe sconveniente di dare una ripulsa a questa proposta, in quanto che non si tratta di decidere definitivamente. Si maturerà negli uffizi la questione, si esaminerà quale sia il mezzo migliore di riparare ad inconvenienti reali. Io non dico adesso che sia adottata la proposta del signor deputato Brofferio; ma la sua proposta ha rivelato un vizio grave nella nostra legislazione, una grave anomalia. Se non volete, o signori, rinnovare l'inquisizione e convertire in inquisitori i nostri magistrati, prendete in considerazione la proposta.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Domando la parola.

Voci. A domani!

Altre voci. Parli! parli!

GALVAGNO, ministro dell'interno. Il deputato Sineo mi ha rimproverato di aver fatta la critica della legge sulla stampa, ma io non ho fatto che esprimere un avviso intorno ad essa, e, quand'anche l'avessi criticata, avrei seguito un esempio che mi venne dallo stesso onorevole deputato Brofferio, il quale colla sua proposta tende a modificare la legge. Si è incidentalmente citato da taluni l'Inghilterra; e veramente in Inghilterra i giurati sono scelti fra gli elettori; ma altro è che i giurati siano scelti fra gli elettori, altro è che tutti gli elettori siano *ipso jure* giurati. Incidentalmente si è parlato di un infelice esperimento che i membri di questo Ministero fecero in un'epoca, quasi per inferirne la mutabilità dell'opinione pubblica in questo paese; ma io osserverò che in Inghilterra, non solo il secondo, ma il quarto esperimento infelice fu fatto da uomini che vennero poi ministri. Del resto non so comprendere come oggi il deputato Sineo tema più i nostri tribunali che gli antichi inquisitori, e come tema più i magistrati quando saranno inamovibili che ora che sono amovibili. Quando saranno inamovibili, giudicheranno appunto con quella indipendenza che è necessaria, e ch'io credo abbiano sempre conservato, e per conseguenza non c'è da temere a questo riguardo. Dirò poi che in sostanza non so se il non aver fatto eccezione per le offese ai buoni costumi, sia effetto di dimenticanza o d'altro; quello che so si è, che lo scopo della legge era appunto di distinguere i dibattimenti intorno alle opinioni politiche dagli altri; quindi la legge pone le prime nelle mani dei giurati, e questo sta bene; quanto alle altre, io domando se le circostanze del nostro paese siano tali da permettere ora questa estensione dei giurati. Io credo quindi che questa proposta debba essere respinta.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Sineo.

Voci. Ai voti! ai voti!

SINEO. Io dichiaro che non temo i tribunali, e molto meno ancora quando saranno inamovibili. Ma desidero che davanti ai tribunali si agitano le questioni che loro competono, e non questioni teologiche. Ora l'articolo 16 porta che questioni teologiche si sottomettano ai giudici, poichè essi debbono conoscere se le denunciate proposizioni siano contrarie o no alla religione.

GALVAGNO, ministro dell'interno. I giurati sono essi teologi?

SINEO. Non sono teologi, ma sono organi dell'opinione pubblica. Non avvi via di mezzo. Se volete far rivivere la santa Inquisizione dateci un tribunale di preti. Se per con-

tro volete soltanto frenare la stampa coll'autorità dell'opinione pubblica, lasciatene il giudizio agli elettori. Si è disputato, non v'ha molto, davanti uno dei magistrati del regno, se il porre in discussione il potere temporale del papa sia cosa contraria alla religione. Io domando se questioni di questo genere debbano essere giudicate esclusivamente da un corpo secolare inamovibile, o se non sia meglio che siano decise secondo che porta l'opinione pubblica e secondo che portano i tempi.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La parola è al deputato Brofferio.

BROFFERIO. Mi occorre di rettificare una circostanza di fatto. Il signor ministro disse che la legge aveva avuto per mira di sottoporre ai giurati i delitti politici. Io ho già avuto l'onore di citare l'articolo 17, il quale sottopone ai giurati i reati contro i buoni costumi. Questi non sono delitti politici, eppure intervengono i giurati. Dunque questa distinzione non esiste.

PRESIDENTE. Se niuno domanda la parola, porrò ai voti la presa in considerazione della proposta del deputato Brofferio.

(Si procede alla votazione per alzata.)

SINEO. Domando la votazione per appello nominale.

Voci dalla destra. Sì! sì!

PRESIDENTE. Non si può parlare durante la votazione.

Si farà la controprova.

(Non è presa in considerazione.)

La seduta è levata alle ore 5.

• *Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Sviluppo di una proposta di legge del deputato Pescatore per basi di un nuovo sistema amministrativo:

2° Relazioni di petizioni.

TORNATA DELL'8 MARZO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Svolgimento per la presa in considerazione del progetto di legge del deputato Pescatore, per base d'un nuovo sistema amministrativo — Cenni di adesione del ministro dell'interno — Presa in considerazione ed invio ad una Commissione — Relazioni di petizioni.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 3/4 pomeridiane.

AIBENTI, segretario. Legge il verbale della tornata antecedente ed il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

3670. I consiglieri e 200 abitanti di Pompejana accusano quel sindaco di abuso di potere, ed adducono alcuni fatti comprovanti la loro accusa.

3671. Anfosso Giuseppe, di Castellaro, mandamento di Santo Stefano al Mare, muove gravi accuse contro il giudice di quel luogo, ed invita la Camera ad interpellare il Ministero perchè tolleri un tale impiegato.

3672. I filatori e tessitori in cotone della Liguria, presentano osservazioni sulla legge doganale basata sul sistema del libero scambio che il ministro d'agricoltura e commercio annunciava alla Camera.

3673. Gamban Pietro, fu Bernardo, di Genova, narrando i danni gravissimi che potrebbero derivare al commercio nazionale dall'acquisto della darsena per parte dei negozianti esteri, ricorre alla Camera perchè siano questi, in caso di vendita, esclusi dalla concorrenza, o in mancanza di concorrenti nazionali, perchè quello stabilimento rimanga proprietà dello Stato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, si procederà all'appello nominale.

(*Risultano mancanti i seguenti deputati:*)

Audisio — Bairo — Barbavara — Bella — Bellono — Bergini — Bersani — Bes — Bianchi Alessandro — Bianchi Pietro — Blonay — Boyl — Bolasco — Bolmida — Bollo — Bona — Brofferio — Bronzini — Brunier — Cabella — Cagnone — Cambieri — Campana — Carta — Cavour — Chenal — Cornero — Correnti — D'Avicerno — D'Azeglio — Decandia — Decastro — Deforesta — Delivet — Destefanis — De Villette — Di San Martino — Durando — Favrat — Fois — Galvagno — Garda — Garibaldi — Gastinelli — Gavotti — Gerbino — Ghiglini — Gianoglio — Grixoni — Incisa — Iosti — Jacquemoud — Jacquier — La Marmora — Leotardi — Lions — Malan — Mameli — Marongiu — Marco — Martini — Mellana — Mezzena — Miglietti — Moia — Oliveri — Paleocapa — Palluel — Parent — Petitti — Piccon — Ravina — Riccardi — Ricci Giuseppe — Ricotti — Roverizio — Rulfi — Sappa — Sauli Francesco — Serpi — Scappini — Spano — Torelli — Trotti.